

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 aprile 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12 (18CE0727).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene (18CE0728).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile (18CE0729).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen (18CE0730).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (18CE0731).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia [notificata con il numero C(2018) 579] (18CE0732).....</u>	Pag. 36
<i>Publicati nel n. L 34 dell'8 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/188 della Commissione, del 21 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (18CE0733).....</u>	Pag. 39



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (18CE0734)</u>	Pag. 42
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione, del 24 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (18CE0735)</u>	Pag. 46
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo (18CE0736)</u>	Pag. 51
<u>Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (18CE0737)</u>	Pag. 53
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2018) 593] (18CE0738)</u>	Pag. 56
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (18CE0739)</u>	Pag. 58
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (18CE0740)</u>	Pag. 71
<i>Pubblicati nel n. L 36 del 9 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (18CE0741)</u>	Pag. 76
<i>Pubblicato nel n. L 44 del 16 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/197 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (18CE0742)</u>	Pag. 84
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/198 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0743)</u>	Pag. 89
<u>Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (18CE0744)</u>	Pag. 91
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/200 della Commissione, del 9 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE0745)</u>	Pag. 93



<u>Decisione (UE) 2018/201 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, riguardo all'adozione del proprio regolamento interno (18CE0777)</u>	Pag. 95
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (18CE0778).....</u>	Pag. 101
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/203 del Consiglio, del 9 febbraio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE0779)</u>	Pag. 105
<u>Decisione n. 1/2017 del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina, del 16 maggio 2017, recante adozione del suo regolamento interno [2018/204] (18CE0780)</u>	Pag. 107
<u>Decisione n. 1/2017 del Sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Ucraina, del 18 maggio 2017, recante adozione del suo regolamento interno [2018/205] (18CE0781).....</u>	Pag. 113
<u>Decisione n. 1/2017 del sottocomitato doganale UE-Ucraina, del 15 giugno 2017, recante adozione del suo regolamento interno [2018/206] (18CE0782).....</u>	Pag. 118

Publicati nel n. L 38 del 10 febbraio 2018


RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 4 del 9 gennaio 2018) (18CE0783)</u>	Pag. 123
<u> Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio dell'8 gennaio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 4 del 9 gennaio 2018) (18CE0784).....</u>	Pag. 123

Publicate nel n. L 36 del 9 febbraio 2018


<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 10 marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3 marzo 2017) (18CE0785)</u>	Pag. 123
<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16 settembre 2017) (18CE0786)</u>	Pag. 124

Publicate nel n. L 38 del 10 febbraio 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.
- (3) A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche allo IAS 28 e agli IFRS 1 e 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 12 al 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- b) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- c) l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016**Modifiche all'IFRS 1****IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**

I paragrafi 39L e 39T sono modificati, i paragrafi 39D, 39F e 39AA sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 39AD.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- ...
- 39D [Eliminato]
- ...
- 39F [Eliminato]
- ...
- 39L Lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti* (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).
- ...
- 39T *Entità d'investimento* (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di *Entità d'investimento*. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in *Entità d'investimento*.
- ...
- 39AA [Eliminato]
- ...
- 39AD Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.


Nell'Appendice E sono eliminati i paragrafi E3-E7 e i relativi titoli.

APPENDICE E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

- ...
- E3 [Eliminato]
- E4 [Eliminato]
- E4 A [Eliminato]
- E5 [Eliminato]
- E6 [Eliminato]
- E7 [Eliminato]



Modifiche all'IFRS 12**IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità**

È aggiunto il paragrafo 5 A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

- 5 A Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

...

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B17.

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

...

- B17 Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, *joint venture* o società collegata (o una parte della partecipazione in una *joint venture* o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, *joint venture* o società collegata in conformità ai paragrafi B10-B16.

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- C1D Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2017 o in data successiva.

...

Modifiche allo IAS 28**IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture**


I paragrafi 18 e 36 A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 45E.

Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto

...

18. Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una *joint venture* è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o *joint venture*, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o *joint venture*.

...



Procedure relative al metodo del patrimonio netto

...

- 36 A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o *joint venture* che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al *fair value* (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o *joint venture* alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della *joint venture*. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o *joint venture* alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la *joint venture* è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o *joint venture* diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o *joint venture* diventa per la prima volta una controllante.


...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 45E Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

18CE0727



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/183 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) In conformità alla direttiva 70/524/CEE, la formaldeide è stata autorizzata per un periodo illimitato dalla direttiva 83/466/CEE della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi, appartenente al gruppo dei conservanti, da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La formaldeide (n. CE 200-001-8, n. CAS 50-00-0) è stata inserita nell'elenco, stabilito dal regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione ⁽⁴⁾, dei principi attivi da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che ha sostituito la direttiva 98/8/CE, non disciplina tuttavia i prodotti usati per la conservazione dei mangimi mediante il controllo del deterioramento causato da organismi nocivi, in particolare per ridurre la contaminazione dei mangimi con *Salmonella*, poiché tali prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. In conformità alla decisione 2013/204/UE della Commissione ⁽⁷⁾ i biocidi destinati a essere utilizzati come preservanti dei mangimi e contenenti formaldeide non possono più essere immessi sul mercato dal 1° luglio 2015. Questa data era stata fissata al fine di concedere il tempo necessario per consentire la transizione dal regime normativo sui biocidi a quello degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di un preparato di formaldeide come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». Entrambe le domande comprendono l'uso nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).


⁽³⁾ Quarantatreesima direttiva 83/466/CEE della Commissione, del 28 luglio 1983, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 255 del 15.9.1983, pag. 28). La descrizione chimica dell'additivo è stata resa più precisa dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 245 del 12.9.1985, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

⁽⁵⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione 2013/204/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 18).



- (5) Inoltre, in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di formaldeide come additivo per mangimi destinato a suini e pollame, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Nei due pareri del 28 gennaio 2014 ⁽¹⁾ e nel parere del 1º luglio 2014 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, per quanto riguarda le specie di destinazione, il preparato di formaldeide sarebbe sicuro a specifici livelli di concentrazione per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, le quaglie giapponesi e i suinetti (svezzati), ma che non era possibile individuare un livello sicuro per tutte le specie e categorie di animali, compresi tutti i suini e tutto il pollame. Dagli studi disponibili non poteva inoltre essere desunto un livello di concentrazione della formaldeide sicuro per la riproduzione per le specie di destinazione. L'Autorità ha anche concluso che il preparato di formaldeide poteva essere efficace come conservante e per ridurre, come potenziatore delle condizioni d'igiene, la crescita microbica nei mangimi contaminati da salmonella. In questi tre pareri l'Autorità ha inoltre concluso che la formaldeide presentava rischi per la sicurezza degli utilizzatori. La formaldeide è una sostanza tossica, un forte irritante, un potente sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie (compreso l'asma professionale) e provoca lesioni oculari. Nei suoi pareri l'Autorità ha sostenuto che mentre l'irritazione locale può fortemente favorire la cancerogenesi, è risaputo che concentrazioni locali più basse di formaldeide formano addotti del DNA e quindi essa ha ritenuto prudente che l'esposizione a una concentrazione non irritante non fosse considerata totalmente priva di rischi. L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base delle attuali conoscenze, non poteva essere esclusa l'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione alla formaldeide e la leucemia. Essa ha concluso che, per quanto concerne la richiesta di utilizzo del preparato di formaldeide nei mangimi, non poteva essere individuato alcun livello sicuro di esposizione cutanea, oculare o del sistema respiratorio alla formaldeide. L'Autorità ha pertanto raccomandato di adottare misure per garantire che le vie respiratorie, la pelle e gli occhi delle persone che manipolano il prodotto non siano esposti a polveri, nebbie o vapori generati dall'uso della formaldeide. L'Autorità ha inoltre raccomandato di verificare se le rigorose misure di protezione, una volta istituite, proteggano effettivamente gli utilizzatori. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La formaldeide è classificata come cancerogena (categoria 1B) se inalata e come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) Nel quadro della normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono in corso i lavori per la determinazione dei limiti di esposizione professionale per la formaldeide. Nella raccomandazione del 30 giugno 2016 ⁽⁴⁾, il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale, istituito dalla decisione n. 2014/113/UE della Commissione ⁽⁵⁾, si è pronunciato su un valore limite per la formaldeide basato su una valutazione del modo di azione, che è stato poi esaminato dal comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁶⁾ in conformità alle procedure per la determinazione dei limiti di esposizione professionale.
- (9) In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la misura concernente l'autorizzazione di un additivo tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame. La decisione di gestione del rischio concernente l'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi deve pertanto essere basata su tutte le informazioni disponibili sui rischi derivanti, da un lato, dalla manipolazione della formaldeide per gli utilizzatori e in particolare i lavoratori e, dall'altro, per gli animali o i consumatori di prodotti di origine animale in questione a causa del mancato utilizzo della formaldeide come additivo per mangimi.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2014;12(2):3561 e EFSA Journal 2014;12(2)3562.


⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(7):3790.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ SCOEL/REC/125. Disponibile al seguente indirizzo: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1> (GUL 62 del 4.3.2014, pag. 18)

⁽⁵⁾ Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GUL 62 del 4.3.2014, pag. 18).

⁽⁶⁾ Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro è stato istituito dalla decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).



- (10) In conformità alla normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare all'articolo 4 della direttiva n. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il datore di lavoro è tenuto a ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
- (11) A causa dei gravi rischi per gli utilizzatori derivanti dalla manipolazione della formaldeide, tale approccio basato sulla sostituzione è appropriato anche per questo additivo, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e degli interessi degli utenti, perseguito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, e del principio di precauzione, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (12) Per quanto riguarda i possibili prodotti alternativi alla formaldeide come additivo appartenente al gruppo funzionale dei conservanti, nell'Unione sono attualmente autorizzati diversi additivi nell'ambito dello stesso gruppo funzionale.
- (13) Per quanto riguarda i possibili prodotti alternativi alla formaldeide come additivo appartenente al gruppo funzionale dei potenziatori delle condizioni d'igiene ⁽³⁾, sono attualmente in corso ricerche per elaborare additivi che potrebbero essere sia sicuri che efficaci per ridurre la contaminazione microbiologica nei mangimi. Nell'ambito di questo gruppo funzionale è già stato autorizzato un additivo ⁽⁴⁾ che è quindi considerato un'alternativa, pur con un diverso meccanismo d'azione, per ridurre il numero di batteri patogeni, tra cui la *Salmonella* spp., nei mangimi, senza i rischi per la sicurezza degli utilizzatori derivanti dall'impiego della formaldeide. Sono state presentate varie domande di autorizzazione di altri additivi appartenenti a tale gruppo funzionale e attualmente vengono esaminate in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Altri additivi autorizzati possono inoltre migliorare, come additivi zootecnici, la qualità dei prodotti di origine animale tramite una riduzione della contaminazione di enteropatogeni quali la *Salmonella* spp.
- (14) Oltre alla possibilità di utilizzare prodotti alternativi alla formaldeide nei mangimi per le finalità previste, l'applicazione delle prescrizioni di igiene e delle buone pratiche nella filiera dei mangimi, come previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, contribuisce alla sicurezza e alla qualità dei mangimi con un approccio preventivo. In particolare, in tale quadro sono previste misure di igiene specifiche per il controllo, la prevenzione e il trattamento del mangime contaminato da salmonella.
- (15) Da quanto precede consegue che, vista l'incidenza negativa della formaldeide sulla salute degli utilizzatori che manipolano la sostanza, e la necessità di applicare il principio di precauzione per la protezione della salute dei lavoratori nonché il fatto che sono disponibili alcuni prodotti e misure, che non presentano gli stessi rischi per la sicurezza delle persone, come alternative agli usi previsti della formaldeide nei mangimi, i vantaggi della formaldeide non compensano i rischi per la salute. Le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 non sono pertanto soddisfatte e, di conseguenza, l'autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi da utilizzare come conservante e potenziatore delle condizioni d'igiene dovrebbe essere negata.
- (16) Dato che un ulteriore impiego della formaldeide può comportare un rischio per la salute umana, l'additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «conservanti», da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, e le premiscele che lo contengono, dovrebbero essere ritirati dal mercato quanto prima possibile. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti di tali prodotti, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo adeguato all'obbligo di ritiro. Di conseguenza, dovrebbe essere concesso un periodo limitato anche per il ritiro dal mercato del latte scremato contenente l'additivo o le premiscele e dei mangimi composti contenenti tale latte scremato, per tenere conto dell'uso di tali prodotti nella filiera dei mangimi.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Questo gruppo funzionale è stato fissato a seguito dei progressi tecnologici e scientifici dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1° giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 40).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).



- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione della formaldeide come additivo nell'alimentazione animale, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «conservanti» e «potenziatori delle condizioni d'igiene», è negata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1. Le scorte esistenti di formaldeide come additivo appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti» da utilizzare nel latte scremato per suini fino a sei mesi di età, e di premiscele contenenti tale additivo, sono ritirate dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 maggio 2018.

2. Il latte scremato contenente l'additivo o il latte scremato contenente le premiscele di cui al paragrafo 1, e i mangimi composti contenenti tale latte scremato, prodotti prima del 28 maggio 2018 sono ritirati dal mercato il prima possibile e comunque entro il 28 agosto 2018.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0728



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/184 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽²⁾ della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Le domande di rinnovo dell'approvazione del FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e del fluoruro di solforile sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾. Tuttavia, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione di tali sostanze scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere).
- (5) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di tre anni il periodo di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile.
- (6) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).



- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono soddisfatti, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) alla riga 307, «Fluoruro di solforile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 2) alla riga 308, «FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021».

18CE0729



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/185 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato la sostanza attiva penflufen, inserendola nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾. L'approvazione era limitata all'impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l'impianto e autorizzava una sola semina di sementi trattate con penflufen ogni tre anni nello stesso campo.
- (2) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 13 maggio 2014 il produttore della sostanza attiva, Bayer CropScience AG, ha presentato una domanda allo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, con cui chiedeva la modifica delle condizioni di approvazione del penflufen, al fine di consentirne l'uso su altre sementi. Nel fascicolo erano descritti gli impieghi sull'orzo e sul frumento. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, il 16 giugno 2014 il Regno Unito ha comunicato al richiedente, agli altri Stati membri, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione che la domanda era ammissibile.
- (3) Lo Stato membro relatore designato ha valutato il nuovo impiego della sostanza attiva penflufen per quanto riguarda i possibili effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e il 5 agosto 2015 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un progetto di rapporto di valutazione. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento, al richiedente è stato chiesto di fornire informazioni supplementari. Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari e l'8 luglio 2016 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (4) Il 3 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁴⁾ sulla possibilità che i nuovi impieghi della sostanza attiva penflufen soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di addendum alla relazione di esame per il penflufen e un progetto di regolamento.
- (5) Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull'addendum alla relazione di esame.
- (6) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario viene usato per trattare sementi o altri materiali di moltiplicazione seminati o piantati, i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno revocare la limitazione dell'impiego del penflufen al solo trattamento dei tuberi-seme di patata e consentirne l'impiego anche per altre sementi o altri materiali di moltiplicazione.
- (7) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario e opportuno modificare le condizioni di approvazione, mantenendo determinate condizioni e restrizioni, ed esigere che il richiedente presenti le informazioni di conferma fornite per la prima approvazione.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016;14(11):4604. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 stabiliva che il richiedente è tenuto a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore di tale regolamento, informazioni di conferma riguardanti il rischio a lungo termine per gli uccelli. Dato che il richiedente ha presentato questi dati come parte del fascicolo per la richiesta di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, tale requisito è considerato soddisfatto. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di queste nuove informazioni e controllare, se del caso, le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti penflufen.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 stabiliva inoltre che la Commissione deve essere informata delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente. Dato che questi dati sono stati valutati dal Regno Unito nell'ambito della procedura di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, il requisito è considerato soddisfatto.
- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 55 relativa al penflufen, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi o altri materiali di moltiplicazione prima o durante la semina o l'impianto, limitando l'uso a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013 nonché dell'addendum del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:


- a) alla protezione degli operatori;
- b) al rischio a lungo termine per gli uccelli;
- c) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
- d) ai residui nelle acque superficiali destinate all'utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come "cancerogena di categoria 2" a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tali informazioni vanno presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»

18CE0730



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 10 agosto 2017 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione («AAC») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 9 dicembre 2016 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 53 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione.
- (3) Come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Registrazione

- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 ⁽⁴⁾ la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017.

1.3. Fase successiva della procedura


- (5) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (6) Durante la fase definitiva dell'inchiesta si sono svolte audizioni con l'International Steel Trade Association («ISTA») il 13 novembre 2017 e con la Chinese Iron and Steel Association («CISA») il 17 novembre 2017.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/5512) (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (2016/C 459/11) (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).


⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/4629) (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 39).



- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di disporre di informazioni riguardanti la registrazione delle importazioni, i produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e tutti gli importatori noti sono stati invitati a fornire ulteriori dati. I produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e sei importatori hanno presentato risposte al questionario.
- (8) Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 7, sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati da:
- Eurofer, Bruxelles, Belgio
 - Vergalle NV, Oudenaarde, Belgio
- (9) Come annunciato al considerando 22 del regolamento provvisorio, nella fase definitiva sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti operatori commerciali/importatori collegati a produttori esportatori della RPC inseriti nel campione:
- Hebei Iron and Steel Group («HBIS»):*
- Duferco Deutschland GmbH, Ratingen, Germania
 - Duferco SA, Lugano, Svizzera
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di acciai anticorrosione originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha chiesto e ricevuto spiegazioni supplementari specifiche riguardanti la propria società. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito a tali spiegazioni supplementari.
- (11) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.4. Trattamento individuale

- (12) Al considerando 21 del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato che tre gruppi di produttori esportatori della RPC hanno richiesto il trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il considerando 22 del regolamento provvisorio ha spiegato i motivi per cui l'esame di tali richieste non è stato possibile durante la fase provvisoria.
- (13) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il gruppo di società di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio ha affermato che la sua richiesta di trattamento individuale avrebbe dovuto essere esaminata nella fase definitiva i) in quanto era l'unico produttore esportatore cinese a fornire alcuni prodotti sul mercato dell'Unione, ii) in ragione delle specificità dei suoi prodotti, il che costituisce una ripetizione, senza nuovi elementi a sostegno, di una precedente argomentazione riesaminata al considerando 23 del regolamento provvisorio, e iii) in quanto la legislazione dell'OMC stabilisce l'obbligo di determinare margini di dumping individuali per ciascun produttore noto (a meno che non si verifichi un numero limitato di eccezioni). La parte ha sostenuto inoltre che il numero complessivo di esportatori non poteva essere considerato «così elevato» da rendere impraticabile la determinazione di margini individuali.
- (14) Per quanto riguarda le prime due argomentazioni, si conferma che la gamma di prodotti già coperta dal campione è considerata rappresentativa in quanto il campione è considerato rappresentativo, dato che include quasi la metà delle importazioni cinesi totali nell'Unione.
- (15) Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione conferma la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, ossia che il numero di richieste di trattamento individuale (da parte di tre gruppi di produttori esportatori della RPC, composti da numerose imprese individuali) era così elevato da rendere l'esame individuale indebitamente gravoso e impedire la conclusione dell'inchiesta in tempo utile. Infatti, dopo una valutazione del carico di lavoro che ci si attendeva venisse generato dalle richieste, la Commissione ha deciso che non poteva essere concesso nessun trattamento individuale nella fase definitiva in quanto il numero di entità da esaminare e il numero delle diverse sedi da visitare per la verifica sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero impedito la conclusione dell'inchiesta in tempo utile tenuto conto delle tempistiche dell'inchiesta e delle risorse a disposizione della Commissione. La Commissione ha già esaminato 22 entità in sette sedi all'interno del campione.
- (16) Inoltre, come indicato al considerando 9, date le dimensioni del caso di specie e il numero di parti interessate da esaminare era già stato necessario rinviare alla fase definitiva dell'inchiesta importanti verifiche che di norma sono effettuate nella fase provvisoria, comportando in tal modo un onere supplementare sull'inchiesta.




- (17) Si ricorda inoltre che il campione di produttori esportatori rappresenta quasi metà del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I gruppi che hanno richiesto il trattamento individuale corrisponderebbero complessivamente a meno del 5 % delle importazioni totali.
- (18) Infine, la Commissione fa riferimento anche al principio di non discriminazione che potrebbe essere violato se un solo gruppo supplementare venisse esaminato individualmente e non le altre due società/gruppi al di fuori del campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.
- (19) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo di società di cui al considerando 13 ha ribadito la sua richiesta di esame individuale sulla base del fatto che i) è un produttore non integrato del prodotto in esame con una struttura dei costi e una composizione dei profitti diverse da quelle dei produttori esportatori inseriti nel campione; ii) la Commissione non avrebbe inteso prendere una decisione più rapida in merito all'esame individuale al fine di privare le parti interessate dell'opportunità di presentare osservazioni sulla questione; iii) in conformità alla legislazione dell'OMC, il rifiuto di richieste di esame individuale dovrebbe costituire un'eccezione; iv) la Commissione aveva verificato tutti i produttori esportatori inseriti nel campione prima dell'aprile 2017 e v) il principio di non discriminazione non è un problema in quanto, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto valutare le richieste TEM delle altre due società/gruppi non inclusi nel campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.
- (20) Nessuno dei motivi di cui sopra pregiudica la conclusione generale che l'esame delle richieste di esame individuale non fosse possibile. In primo luogo, l'asserita differenza della struttura dei costi e della composizione dei profitti non può di per sé giustificare una richiesta di esame individuale. Anzi, tutte le società che hanno richiesto un esame individuale si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto. Inoltre, la società può sempre chiedere una restituzione o un riesame intermedio, se le condizioni applicabili sono soddisfatte. In secondo luogo, la Commissione non ha mai impedito alle parti interessate di presentare osservazioni sulla questione. In terzo luogo, la Commissione ricorda che la legislazione dell'OMC prevede chiaramente, all'articolo 6.10 dell'accordo antidumping, che nei casi in cui il numero di [esportatori] interessati è così elevato da rendere impraticabile l'[esame individuale], le autorità possono limitare il loro esame ad un numero ragionevole di parti interessate attraverso l'uso di campioni. L'applicazione di tale norma non scoraggia le risposte su base volontaria. In quarto luogo, la Commissione ha completato la verifica dei gruppi inseriti nel campione solo nell'ottobre 2017. Infine, la Commissione rileva che l'onere di effettuare l'esame delle richieste provenienti da altre tre società/gruppi è stato ampiamente sviluppato nel regolamento provvisorio e ai considerando 15 e 17.
- (21) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

1.5. **Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)**

- (22) Il considerando 25 del regolamento provvisorio ha rilevato che due gruppi di produttori della PRC non inseriti nel campione che hanno collaborato avevano presentato moduli di richiesta TEM all'interno della loro richiesta di trattamento individuale. Poiché la Commissione ha deciso di non concedere il trattamento individuale a tali gruppi, le loro richieste TEM non sono state esaminate.
- (23) In assenza di osservazioni riguardo al TEM, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

1.6. **Prodotto in esame e prodotto simile**


- (24) Il considerando 31 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Tale definizione è confermata in via definitiva. Come indicato al considerando 34 del regolamento provvisorio, alcune parti hanno continuato a chiedere chiarimenti riguardo alla definizione del prodotto in esame. Tali chiarimenti sono stati forniti caso per caso.
- (25) Si precisa che il codice TARIC 7225 99 00 35 di cui al considerando 31 e all'articolo 1 del regolamento provvisorio dovrebbe essere eliminato poiché era stato incluso erroneamente, in quanto era già stato assegnato ad un altro prodotto soggetto a misure. Tale codice non è stato usato dagli importatori sul mercato dell'Unione del prodotto in esame.
- (26) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 31 a 39 del regolamento provvisorio.



2. DUMPING

2.1. Valore normale

- (27) Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.
- (28) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la CISA ha affermato che la differenza tra i margini di pregiudizio e di dumping faceva dubitare dell'esattezza delle conclusioni e dei calcoli della Commissione o della scelta del paese di riferimento. La CISA ha stimato che il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 21 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione e che il prezzo medio di vendita del produttore del paese di riferimento era superiore ai (già elevati) prezzi in Brasile. Secondo la CISA, il fatto che il valore normale fosse costruito per la maggior parte delle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione sollevava inoltre dubbi in merito alla scelta del paese di riferimento o alla qualità dei dati ottenuti in Brasile. In ultima analisi, la CISA ha chiesto alla Commissione di invalidare la scelta del Brasile come paese di riferimento.
- (29) L'ultima argomentazione sembra essere in contraddizione con la dichiarazione della CISA del 24 marzo 2017 secondo cui il Brasile sembrava essere la scelta migliore tra diversi paesi candidati, ossia il Canada, l'Australia e il Brasile, in particolare dopo aver comparato le dimensioni di ciascun mercato e il potere di mercato dei produttori che hanno collaborato.
- (30) In sostanza, il Brasile è un mercato competitivo con tre produttori nazionali e considerevoli importazioni, principalmente provenienti dalla Cina, che rappresentano una quota del mercato interno brasiliano del 15 % circa. Il paese non ha istituito misure antidumping e compensative e le sue imprese operano in condizioni di concorrenza normali. Il Brasile è pertanto una scelta adeguata.
- (31) Per quanto riguarda la qualità dei dati e dei calcoli, i dati del produttore del paese di riferimento sono stati sottoposti ad una verifica dell'esattezza e sono risultati affidabili. I calcoli sono effettuati in linea con le norme giuridiche applicabili del regolamento di base e sono oggettivamente corretti.
- (32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione ha osservato che il valore normale doveva essere costruito per più del 75 % del suo volume di vendite nell'Unione e ha indicato che ciò gettava seri dubbi sulla comparabilità dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno del paese di riferimento.
- (33) A tale riguardo, va rilevato che la definizione del prodotto comprende una vasta gamma di tipi di prodotto che presentano caratteristiche diverse. Il fatto che alcuni tipi di prodotto brasiliani non siano stati venduti in quantitativi sufficienti o che non sia stato possibile stabilire una corrispondenza con i tipi di prodotto cinesi esportati nell'Unione non significa che i tipi di prodotto brasiliani non siano comparabili. I tipi di prodotto fabbricati dal produttore brasiliano appartengono infatti allo stesso gruppo di prodotti e potrebbero in una certa misura essere messi in rapporto con quelli esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Inoltre, per i prodotti esportati per i quali non è stato possibile stabilire direttamente una corrispondenza con valori normali brasiliani, il valore normale è stato adeguato così da tenere conto di tutte le differenze fisiche (in particolare per quanto riguarda la larghezza, la qualità di superficie e la massa del rivestimento), in base al listino prezzi del produttore del paese di riferimento che di fatto prevedeva tali differenze. Ciò comporta altresì che i tipi di prodotto per i quali è stato costruito il valore normale facessero effettivamente parte del portafoglio di prodotti del produttore del paese di riferimento, proprio come nel caso delle parti cinesi inserite nel campione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte è andata oltre e ha richiesto il valore esatto di ciascuno degli adeguamenti applicati per differenze fisiche. Tale richiesta è trattata al considerando 35.
- (34) La stessa parte ha inoltre affermato che non sono stati divulgati dati significativi relativi al valore normale. La parte ha chiesto di avere accesso a tutti i dati tramite i suoi legali in virtù del fatto che il principio dei diritti di difesa sancisce che i destinatari di decisioni che pregiudicano considerevolmente i loro interessi devono essere in grado di comunicare efficacemente le loro osservazioni in merito agli elementi di prova su cui si fonda la decisione contestata.
- (35) Il calcolo del valore normale si basa su dati relativi alle vendite e ai costi del produttore del paese di riferimento. Il produttore del paese di riferimento ha richiesto e giustificato il trattamento riservato dei dati relativi alle sue vendite e ai suoi costi ai fini della presente inchiesta, in quanto tale divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della società. La divulgazione del valore normale potrebbe inoltre dare a un concorrente la possibilità di ricostruire i prezzi e i costi del produttore del paese di riferimento. Ai calcoli del valore normale è stato pertanto riconosciuto il trattamento riservato. Il considerando 50 del regolamento provvisorio ha



impiegato intervalli di valori per divulgare i dati riguardanti i profitti e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») del produttore del paese di riferimento su base percentuale. I produttori esportatori hanno inoltre ricevuto una specifica comunicazione con il valore normale per tipo di prodotto sotto forma di intervalli. Infine, per tali ambiti la parte interessata è stata informata della possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato ⁽¹⁾. La parte non ha contattato il consigliere-auditore in merito a tale questione.

- (36) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha comunicato di comprendere pienamente la riservatezza dei dati ai fini della determinazione del valore normale e di apprezzare le preoccupazioni espresse dal produttore del paese di riferimento in merito alla divulgazione non protetta dei suoi dati. Ha quindi ribadito la sua richiesta di avere accesso al calcolo del valore normale attraverso il suo consulente legale nell'ambito di misure cautelari o di qualsiasi altra soluzione costruttiva. La Commissione osserva che non vi è alcuna disposizione nel regolamento di base che consenta, nel corso dell'inchiesta, l'accesso ad informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato da chi le ha fornite.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha affermato che gli intervalli riportati nel documento specifico con il valore normale per tipo di prodotto erano irrilevanti. La Commissione osserva che la parte ha ommesso di presentare tale argomentazione al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie, sebbene gli intervalli in questione fossero esattamente gli stessi nella divulgazione delle informazioni provvisorie e definitive. In ogni caso, la Commissione ritiene che gli intervalli di valori utilizzati siano necessari per preservare il trattamento riservato dei dati pertinenti forniti dal produttore del paese di riferimento e per consentire una sufficiente comprensione delle informazioni fornite in via riservata.
- (38) In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (39) Il calcolo del prezzo all'esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio.
- (40) Il gruppo Shagang ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato la base giuridica per la deduzione delle spese SGAV e del profitto dei suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore. Il gruppo Shagang ha inoltre sostenuto che dovrebbe essere considerato un'unica entità economica insieme alle sue società collegate e pertanto ha contestato gli adeguamenti di cui sopra. La parte ha sostenuto che i suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore svolgevano una funzione marginale nell'intero processo di vendita e si limitavano ad eseguire le istruzioni di un'altra entità giuridica.
- (41) La Commissione ha chiarito che la base giuridica per gli adeguamenti in questione è l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
- (42) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), la Commissione ha esaminato vari fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) alla luce dei contratti scritti, era presente un rialzo coerente applicato da una società collegata nella RPC agli operatori commerciali collegati all'estero; ii) tali contratti scritti suggerivano che gli operatori commerciali si assumevano il rischio di inadempimento dei clienti; iii) l'attività principale degli operatori commerciali collegati, pari a oltre il 95 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti; iv) gli operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori; v) gli operatori commerciali stavano pagando costi di nolo marittimo e spese bancarie sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione; vi) la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari»; vii) sulla base del conto profitti e perdite verificato, i profitti degli operatori commerciali collegati coprivano le spese d'ufficio pertinenti; viii) gli operatori commerciali non erano situati nei locali o nei pressi dei produttori e conservavano i loro registri contabili presso le proprie sedi. La Commissione ha pertanto concluso che gli operatori commerciali collegati svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sono stati mantenuti.
- (43) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha contestato la conclusione che i due operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore e il produttore esportatore non costituissero un'entità economica unica. Essa ha contestato gli elementi sopra elencati e non li ha trovati pertinenti per determinare che le funzioni dei due operatori commerciali collegati in questione fossero simili a quelle di agenti che operano sulla base di commissioni.

⁽¹⁾ GUL 107 del 19.4.2012, pag. 5.




- (44) La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni presentate dalla parte in questione potesse condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta al considerando 42. Nella sua comunicazione la parte ha anzi confermato i seguenti fatti:
- i due operatori trattenevano un rialzo quando acquistavano dalla società collegata nella RPC;
 - oltre il 95 % del fatturato degli operatori commerciali consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti;
 - i due operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori e si assumevano costi di nolo marittimo e spese bancarie;
 - i due operatori commerciali erano fisicamente lontani dal produttore esportatore e conservavano i propri registri contabili;
 - la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari». In particolare, la parte non ha contestato la natura dell'attività commerciale in quanto tale e il fatto che tale descrizione dell'attività non sia specificamente collegata al prodotto in esame è in ogni caso irrilevante;
 - il profitto degli operatori commerciali collegati copriva le spese d'ufficio pertinenti.
- (45) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. vende direttamente su mercati di paesi terzi e sul mercato interno cinese. Ciò conferma che il gruppo Shagang ha un proprio ufficio vendite anche per le vendite all'esportazione. Per i suddetti motivi, gli operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore agiscono in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni.
- (46) Di conseguenza, in linea con la giurisprudenza consolidata ⁽¹⁾, poiché al valore normale non era applicata alcuna commissione o rialzo, l'adeguamento del prezzo all'esportazione era giustificato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
- (47) In assenza di altre osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, si confermano i considerando da 52 e 53 del regolamento provvisorio.

2.3. Confronto

- (48) I considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio spiegano in che modo è stato effettuato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.
- (49) Il gruppo Shagang ha contestato il metodo usato per adeguare l'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Poiché il valore normale è superiore al prezzo all'esportazione, la parte ha affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all'esportazione in misura dell'importo riportato per l'IVA persa.
- (50) In linea con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per la differenza delle imposte indirette, in questo caso l'IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all'esportazione, la Commissione può debitamente adeguare solo il valore normale e non il prezzo all'esportazione. L'argomentazione è quindi stata respinta.
- (51) Il considerando 56 del regolamento provvisorio è chiarito come segue. La Commissione ha preso sia il valore normale sia i prezzi all'esportazione con IVA inclusa e ha adeguato il valore normale così da farlo corrispondere all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni dopo il rimborso, se del caso.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha nuovamente contestato il metodo di adeguamento dell'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Secondo la parte, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base si applica alla situazione in cui il prodotto simile è gravato da IVA sul mercato interno, diversamente dai prodotti esportati nell'Unione. La parte ha ribadito la sua richiesta di non adeguare il valore normale bensì il prezzo all'esportazione e, in alternativa, ha proposto un adeguamento del valore normale aggiungendo l'IVA, calcolata come importo per tonnellaggio per ciascun tipo di prodotto. L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ritiene che il metodo applicato nei suoi calcoli sia in linea con le disposizioni del regolamento di base, come interpretato nella giurisprudenza.

⁽¹⁾ T-26/12, PT Musim Mas del 25 giugno 2015, confermata dalla causa C-468/15 P del 26 ottobre 2016, punti da 79 a 84.



- (53) In assenza di altre osservazioni concernenti il confronto, si considerano confermati i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio e chiarito il considerando 56.


2.4. Margini di dumping

- (54) Il calcolo del dumping è descritto dettagliatamente ai considerando da 57 a 61 del regolamento provvisorio.
- (55) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Shagang ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere condotto su base mensile vista la fluttuazione significativa del prezzo del minerale di ferro (del 61,9 % tra dicembre 2015 e agosto 2016 secondo la fonte citata), che ha influito sul prezzo all'esportazione del prodotto in esame.
- (56) La Commissione ha calcolato il margine di dumping confrontando il valore normale ponderato e la media ponderata del prezzo all'esportazione per l'intero periodo dell'inchiesta. Nel caso di specie, le vendite all'esportazione non sono limitate esclusivamente a un breve periodo determinato del periodo dell'inchiesta. L'eventuale effetto della fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro sarebbe distribuito uniformemente lungo tutto il periodo dell'inchiesta e non giustificherebbe quindi alcun calcolo su base mensile. Inoltre, alla luce del ritardo con cui è stata presentata la richiesta, del diverso livello di integrazione dei produttori esportatori, del fatto che altre fonti indicano una fluttuazione differente e che nessun'altra parte ha sollevato preoccupazioni analoghe, la richiesta è stata respinta. Si osserva altresì che negli esempi specifici forniti dalla parte, la variazione di prezzo dei prodotti finiti era notevolmente inferiore alla fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro nel periodo in questione.
- (57) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha ribadito che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere effettuato su base mensile. La richiesta non è stata accompagnata da nuovi elementi che potrebbero giustificare un calcolo su base mensile, pertanto non è stato possibile accettarla.
- (58) In seguito alle visite di verifica presso Duferco Deutschland GmbH e Duferco SA, è stato necessario rivedere alcune informazioni riguardanti le vendite e i costi nell'Unione.
- (59) In seguito alla suddetta revisione e alla rettifica di un errore di trascrizione, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Gruppo e società	Margine di dumping definitivo (%)
<i>HBIS:</i>	62,9
— Hesteel Co., Ltd Handan Branch	
— Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	
— Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch	
— Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd	
<i>Gruppo Shougang:</i>	46,2
— Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	
— Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	
<i>Gruppo Shagang:</i>	56,4
— Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd	
— Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd	
Altre società che hanno collaborato	58,7
Tutte le altre società	62,9



3. PREGIUDIZIO

3.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (60) In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

3.2. Consumo dell'Unione

- (61) Le cifre relative al consumo dell'Unione sono state rivedute leggermente al ribasso a causa della rettifica dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nei considerando da 64 a 66. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

	2013	2014	2015	PI
Consumo del mercato libero	7 430 649	7 525 627	8 250 580	9 302 838
Indice (2013 = 100)	100	101	111	125


Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %.

- (62) Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato di circa il 25 %. Tale aumento è dovuto principalmente a un aumento della domanda nelle principali industrie a valle.
- (63) In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

3.3. Importazioni dal paese interessato

3.3.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, in una comunicazione del 20 ottobre 2017 Eurofer ha fornito elementi di prova, sotto forma di un'indagine di mercato riguardante tutti i principali mercati per gli acciai anticorrosione, del fatto che le importazioni dalla RPC sono state sovrastimate fino al 15 % nel regolamento provvisorio per il periodo in esame. Eurofer ha chiesto ai suoi membri, ossia società presenti in tutti i principali mercati dell'Unione, informazioni in merito all'entità delle importazioni nel mercato dell'Unione di prodotti diversi dal prodotto in esame ma dichiarati con gli stessi codici NC. Tutti i denunciatori hanno concordato con il metodo impiegato e con le conclusioni raggiunte: secondo la migliore stima, il 15 % delle importazioni cinesi non dovrebbe essere considerato prodotto in esame. Non vi erano prove del fatto che ciò riguardasse le importazioni da altri paesi. La CISA ha inoltre sottolineato in una comunicazione che le statistiche sulle importazioni di acciai anticorrosione potevano essere sovrastimate.
- (65) Nella fase provvisoria la Commissione non disponeva di elementi sufficienti nel fascicolo per concludere che le importazioni fossero sovrastimate, o in quale misura, come indicato al considerando 74 del regolamento provvisorio.
- (66) Alla luce dei nuovi elementi di prova nel fascicolo, la Commissione ha accettato l'argomentazione come giustificata e ha applicato una rettifica del 15 % per le importazioni dalla RPC. La Commissione ha ritenuto l'entità di tale rettifica ragionevole in quanto rappresenta una stima adeguata basata su un'analisi approfondita del mercato d'importazione. La Commissione ha altresì tenuto conto di dati statistici riservati raccolti durante la fase definitiva dell'inchiesta che hanno nuovamente confermato che non tutte le importazioni effettuate con i suddetti codici NC si riferivano al prodotto in esame. Le parti sono state informate della rettifica e hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione. Non sono pervenute osservazioni.



- (67) Di conseguenza, le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2013	2014	2015	PI
Volume delle importazioni dalla RPC	755 238	907 320	1 176 071	1 857 490
Indice (2013 = 100)	100	120	156	246
Quota di mercato della RPC	10,2 %	12,1 %	14,3 %	20,0 %
Indice (2013 = 100)	100	119	140	196

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

- (68) La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 146 % nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione è aumentata di 9,8 punti percentuali durante il periodo in esame.
- (69) Le statistiche rettifiche sulle importazioni continuano a dimostrare un considerevole incremento delle stesse sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. In effetti, anche senza applicare alcuna rettifica alle importazioni per il periodo 2013-2015, una simulazione ha dimostrato che i volumi delle importazioni avrebbero subito un aumento del 109 % e la quota di mercato del 70 %.
- (70) Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, il valore cif all'importazione di due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione è stato ricalcolato in seguito a visite di verifica presso gli importatori collegati. Le revisioni di tali valori cif sono state apportate anche in seguito alle osservazioni ricevute da un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie (come spiegato nella sezione 2.2). I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e sono compresi tra l'8,1 % e il 15,1 % per la RPC.
- (71) In assenza di ulteriori osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, si conferma il resto delle conclusioni di cui ai considerando da 73 a 81 del regolamento provvisorio.

3.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione**3.4.1. Osservazioni generali**

- (72) Una parte interessata ha sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati violati a causa dell'uso di valori indicizzati per gli indicatori microeconomici. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l'indicizzazione è stata utilizzata per tutelare la riservatezza dei produttori dell'Unione inseriti nel campione provenienti da 2 gruppi. Alla parte interessata sono state fornite informazioni supplementari che potevano essere divulgate sotto forma di intervalli di valori senza compromettere il trattamento riservato. In ogni caso, l'indicizzazione è considerata un approccio adeguato in quanto tutela la riservatezza dei dati ma fornisce anche informazioni utili alle parti interessate. Inoltre tale approccio è stato usato solo nella misura necessaria, vale a dire soltanto per gli indicatori microeconomici. La Commissione pertanto respinge questa argomentazione.
- (73) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata in questione (CISA) ha contestato la forma dei dati microeconomici divulgati. La CISA ha affermato di continuare a non comprendere per quale motivo i dati microeconomici siano riservati visto che riguardano i 4 produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come spiegato al considerando 72, pur essendo un consolidamento di 4 produttori inseriti nel campione, tali dati si riferiscono in realtà a produttori che fanno parte soltanto di 2 gruppi. Se tali dati venissero pubblicati, ciascun gruppo sarebbe in grado di calcolare i dati dell'altro gruppo. L'argomentazione che la divulgazione avrebbe violato i diritti di difesa della CISA è pertanto respinta.



3.4.2. Indicatori macroeconomici e microeconomici

- (74) La quota di mercato libero dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento a causa della summenzionata rettifica delle importazioni dal paese interessato.

Tabella 4

Quota di mercato libero


	2013	2014	2015	PI
Quota di mercato	80,2 %	78,8 %	74,7 %	67,5 %
Indice (2013 = 100)	100	98	93	84

Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

- (75) Va osservato che, sebbene la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia stata rivalutata a un livello leggermente più elevato nel periodo in esame dopo la rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC, le quote di mercato sono comunque diminuite di quasi 13 punti percentuali, pari al 16 %.
- (76) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha investito in nuove capacità, il che è un segno di buona salute piuttosto che di pregiudizio. Questo punto è stato già trattato al considerando 117 del regolamento provvisorio. Si ricorda che al fine di sopravvivere l'industria dell'Unione ha dovuto mantenere la sua efficienza e la sua produttività nel contesto di una capacità ridotta. Si precisa che la maggior parte degli investimenti nelle linee di produzione era destinata alla sostituzione delle linee esistenti. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (77) La CISA ha affermato che i prezzi delle importazioni nell'Unione dalla RPC nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati in misura significativa. La CISA ha comparato il periodo compreso tra maggio e giugno 2017 con il PI e ha rilevato un aumento del 35 %. Ha sostenuto che tale andamento significa che le misure non sono più necessarie. Eurofer ha spiegato che anche i prezzi delle materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami) hanno registrato un aumento compreso tra il 10 e il 100 %, mitigando l'eventuale miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione. Eurofer ha osservato che l'industria dell'Unione non realizza profitti dal 2008.
- (78) Come specificato al considerando 30 del regolamento provvisorio e confermato al considerando 3 del presente regolamento, l'inchiesta sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 e l'analisi delle tendenze utili per valutare pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. L'inchiesta non ha evidenziato circostanze che giustifichino una divergenza rispetto a tale approccio. In questo caso l'evoluzione dei prezzi non è considerata una giustificazione in quanto, ad esempio, non vi è alcuna indicazione dei suoi effetti duraturi. Anche questa affermazione è pertanto respinta. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di avviare riesami intermedi qualora ciò sia giustificato da un mutamento fondamentale delle circostanze.

3.4.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (79) Alla luce dei dati rettificati sulle importazioni per il paese interessato e il loro impatto sui consumi e sulle quote di mercato, la conclusione relativa al pregiudizio è stata rivalutata nella fase definitiva.
- (80) L'andamento dei volumi delle importazioni indica un aumento di quasi il 150 %. La quota di mercato di tali importazioni è aumentata di 9,8 punti percentuali o di quasi il 100 % durante il periodo in esame. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento molto pregiudizievole.
- (81) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio fosse viziata poiché molti indicatori mostrano un'evoluzione positiva e hanno affermato che la Commissione si basa solamente su 2 indicatori per giungere alla sua conclusione.
- (82) Tale argomentazione deve essere respinta in quanto la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole si basava su una valutazione di tutti gli indicatori, nessuno dei quali ha necessariamente fornito un orientamento decisivo. Sebbene alcuni indicatori micro e macroeconomici mostrino di fatto un andamento positivo, le ragioni alla base della constatazione di un pregiudizio notevole sono state adeguatamente motivate.



- (83) Tale parte ha inoltre affermato che alcuni indicatori di volume mostrano un andamento positivo (come produzione, utilizzo degli impianti e volume di vendita) e che non è stato dato abbastanza peso a tali tendenze nel determinare il pregiudizio. Tali tendenze sono state tuttavia prese pienamente in considerazione nel regolamento provvisorio (al considerando 121) unitamente a tutti gli indicatori di pregiudizio e analizzate nel loro giusto contesto. A tal fine si osserva che tali volumi sono stati venduti nel contesto di prezzi in calo e in perdita, il che ha comportato una riduzione della quota di mercato. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (84) Alla luce di tali fatti e degli indicatori di pregiudizio invariati di cui al regolamento provvisorio, è stato confermato in via definitiva che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta.
- (85) In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma la conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione descritta ai considerando da 82 a 122 del regolamento provvisorio.

4. NESSO DI CAUSALITÀ

4.1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (86) L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è descritto nella sezione 5.1 del regolamento provvisorio. Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già discusse nel regolamento provvisorio senza alcun nuovo elemento. Le osservazioni non formulate in precedenza sono analizzate di seguito unitamente ad una valutazione dei dati supplementari raccolti dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, se del caso.
- (87) Per effetto della rettifica delle importazioni dalla RPC descritta ai considerando da 64 a 66, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC sono state rivedute. La quota di mercato cinese è passata dal 10,2 % al 20,0 % (invece che dall'11,7 % al 22,7 % come indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) mentre la quota di mercato libero dell'industria dell'Unione è calata dall'80,2 % al 67,5 % (invece che dal 78,8 % al 65,2 % come indicato nello stesso considerando). Il considerando 125 del regolamento provvisorio è quindi considerato modificato di conseguenza. Tali modifiche sono state di entità relativamente minore come indicato in precedenza e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. L'evoluzione del volume delle importazioni dalla RPC rimane infatti invariata e l'andamento della sua quota di mercato presenta ancora un aumento di oltre il 90 %. Tali modifiche non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 124 a 128 del regolamento provvisorio.

4.2. Effetto di altri fattori

4.2.1. Importazioni da paesi terzi


Tabella 5

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi

	2013	2014	2015	PI
Importazioni da tutti i paesi terzi (%)	9,6	9,1	11,0	12,5
Repubblica di Corea (%)	4,6	5,4	6,4	6,2
India (%)	1,1	0,6	0,7	1,7
Altri paesi terzi (%)	3,9	3,1	3,9	4,6

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 % (solo per la RPC)

- (88) I volumi delle importazioni da paesi terzi non sono variati in termini assoluti ma la loro quota di mercato è leggermente cambiata a causa della rettifica delle importazioni dalla RPC di cui ai considerando da 64 a 66. Tali variazioni sono state di entità minore e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. Infatti la quota di mercato dei paesi terzi dopo la rettifica è salita dal 9,6 % al 12,5 %, invece che dal 9,5 % al 12,1 % come indicato al considerando 129 del regolamento provvisorio. Tali variazioni non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 129 a 134 del regolamento provvisorio.



- (89) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che le importazioni da paesi terzi non sono state valutate correttamente nel regolamento provvisorio. Tale parte contesta la valutazione provvisoria dei prezzi coreani (in base ai prezzi medi di Eurostat) perché non è menzionato il tipo esatto di prodotti importati. L'analisi svolta nell'ambito dell'inchiesta si basa in effetti sui prezzi medi poiché nelle statistiche di Eurostat erano disponibili informazioni a questo livello.
- (90) In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito alcuna informazione riguardante i tipi di prodotto o la combinazione di prodotti importati dalla Corea e non ha spiegato il motivo per cui l'approccio del prezzo medio sarebbe stato viziato. L'argomentazione è respinta in quanto infondata.

4.2.2. Prezzi delle materie prime

- (91) La CISA ha affermato che la Commissione non ha adeguatamente valutato l'impatto della diminuzione dei costi delle materie prime nell'analisi del nesso di causalità. Come spiegato ai considerando da 103 a 105 del regolamento provvisorio, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è sceso del 20 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi delle materie prime è stato il fattore più importante di tale evoluzione. La CISA sostiene che la diminuzione dei costi delle materie prime ha causato un calo dei prezzi dell'industria dell'Unione del 18 %. Si deve tuttavia sottolineare che i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 22 %, come indicato al considerando 77 del regolamento provvisorio. Si deve altresì ricordare che i considerando 111 e 71 chiariscono il contesto dei suddetti sviluppi indicando che l'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame e il consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione è aumentato del 27 %.
- (92) È chiaro che durante tutto il periodo dell'analisi l'industria dell'Unione si è adoperata per aumentare i suoi prezzi al fine di tornare ad una situazione redditizia, ma non ci è riuscita, anche se il consumo è aumentato del 27 %. Ciò è dovuto all'impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che hanno aumentato il loro volume di quasi il 150 % e la quota di mercato del 96 %, come indicato al considerando 67. In termini di prezzi, tali importazioni hanno registrato un calo del 22 % superiore alla riduzione dei costi.
- (93) Visto che il calo dei costi delle materie prime è stato superato dal calo dei prezzi delle importazioni cinesi, è chiaro che la principale causa di pregiudizio è stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Sebbene il calo dei costi delle materie prime avrebbe dovuto contribuire alla ripresa dell'industria dell'Unione, quest'ultima si è trovata in una situazione di perdita durante l'intero periodo in esame. Le perdite durante il PI non sono state elevate come nel periodo 2013-2015, ma dimostrano chiaramente che la situazione dell'industria dell'Unione stava peggiorando e non migliorando. L'argomentazione è stata quindi respinta.

4.2.3. Redditività dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame

- (94) L'andamento della redditività durante il periodo in esame illustrato al considerando 111 del regolamento provvisorio dimostra che le perdite sono minori alla fine del periodo in esame quando i volumi delle importazioni cinesi sono ai livelli più elevati. La CISA sostiene che tale andamento annulla il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Tuttavia si sono verificate perdite durante tutto il periodo in esame e il lieve miglioramento osservato nel corso di tale periodo non è riuscito a mitigare il pregiudizio subito. Dall'analisi della Commissione risulta inoltre chiaro che il mercato dell'Unione attraversa una fase di contrazione per tutto il periodo in esame (come indicato al considerando 113 del regolamento provvisorio). Questa argomentazione deve essere pertanto respinta in quanto infondata.


4.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (95) La rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC ha comportato la necessità di rivalutare le conclusioni sul nesso di causalità nella fase definitiva dell'inchiesta. L'entità della revisione dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato sul mercato dell'Unione descritta in precedenza è stata di entità relativamente modesta e ha avuto un impatto persino inferiore se esaminata nel contesto di un'analisi delle tendenze.
- (96) Inoltre, nessuna delle osservazioni presentate dalle parti interessate ha alterato la valutazione dei fattori effettuata nella fase provvisoria.
- (97) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (98) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 142 a 147 del regolamento provvisorio.



5.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti

- (99) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, gli importatori e gli utilizzatori hanno fornito ulteriori informazioni. Il livello di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori è considerato ancora basso.
- (100) Più in particolare, 6 importatori hanno risposto al questionario riguardante la registrazione delle importazioni. Una visita di verifica è stata effettuata presso un centro di servizi siderurgici. Il 13 novembre 2017 si è tenuta un'audizione con l'ISTA, durante la quale l'associazione ha comunicato le sue osservazioni; anche un grande utilizzatore nel settore dei beni per uso domestico ha presentato le sue osservazioni in una comunicazione scritta.
- (101) Di norma i centri di servizi siderurgici vendono acciai anticorrosione in una forma leggermente diversa da quelli importati (tagliando i rotoli e i fogli nelle forme richieste dai piccoli acquirenti). È stato tuttavia chiarito che questo importante segmento di utilizzatori è in grado di cambiare le proprie fonti di approvvigionamento e di trasferire eventuali costi supplementari sui propri clienti. Di conseguenza il suo fatturato, la sua redditività e la sua occupazione non sono sostanzialmente minacciati dalle misure.
- (102) Nel corso di un'audizione tenutasi il 17 novembre 2017, la CISA ha osservato che gli sviluppi della struttura dell'industria dell'Unione successivamente al periodo dell'inchiesta erano oggetto di indagine da parte della Commissione. L'argomentazione indicava un protocollo d'intesa tra ThyssenKrupp e Tata Steel e una fusione tra Ilva e ArcelorMittal come prova del fatto che non era nell'interesse dell'Unione istituire dazi sulle importazioni cinesi. Benché ci si possa aspettare che tale concentrazione comporti un aumento del potere negoziale dei più grandi produttori dell'Unione, al momento dell'adozione del presente regolamento non è stata ancora adottata una decisione che autorizzi tali accordi, il che consentirebbe alla Commissione di valutare la loro pertinenza per il caso in esame. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato e, di conseguenza, di avviare riesami intermedi.
- (103) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo ai cambiamenti della concorrenza sul mercato dell'Unione. La Commissione resta tuttavia del parere che nonostante il regolamento di base preveda la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato, nel caso specifico non sono state presentate prove a sostegno della necessità di avviare un riesame.
- (104) La CISA ha inoltre affermato che, dal momento che la situazione sul mercato era cambiata dopo la determinazione del periodo dell'inchiesta, la situazione attuale giustificerebbe una sospensione delle misure in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. I motivi indicati dalla CISA sono gli aumenti dei prezzi per il prodotto in esame, una presunta carenza di approvvigionamento e un esame delle concentrazioni in corso condotto dalla Commissione. In primo luogo, la Commissione non ha prove che l'aumento dei prezzi abbia avuto un impatto determinante sulla situazione dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, l'argomentazione riguardante una carenza di approvvigionamento non è convincente come indicato al considerando 111. In terzo luogo, la Commissione non ha prove del fatto che le condizioni di concorrenza sul mercato dell'Unione siano cambiate e, in caso affermativo, in quale misura. Inoltre, non vi sono prove che dimostrino che sarebbe improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione ritiene pertanto che la sospensione delle misure non sarebbe giustificata.
- (105) La CISA ha inoltre osservato che i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere istituiti sotto forma di un prezzo minimo invece che sotto forma dei dazi ad valorem istituiti dal regolamento provvisorio, a causa del presunto notevole impatto negativo sugli importatori e sugli utilizzatori. È stato osservato che due procedimenti recenti avevano concluso che ciò fosse giustificato. Il cambiamento della forma delle misure è stato proposto anche dall'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione. In questo particolare caso Eurofer ha contestato l'introduzione di prezzi minimi per via della possibilità di accordi compensativi in questo settore del mercato.
- (106) Va osservato che la forma delle misure è determinata caso per caso. In questo caso la Commissione non era d'accordo con l'argomentazione della CISA secondo cui l'istituzione di un dazio ad valorem avrebbe importanti ripercussioni negative sugli importatori e sugli utilizzatori. Ai considerando da 148 a 156 del regolamento provvisorio è stato infatti dimostrato che gli importatori sono stati in grado di trasferire i dazi antidumping ai propri clienti e che disponevano di altre fonti di approvvigionamento. Anche per le principali industrie utilizzatrici l'introduzione di un prezzo minimo non ridurrebbe i costi in quanto l'effetto risultante sarebbe lo stesso sia in caso di prezzo minimo che di dazio ad valorem.
- (107) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo alla forma delle misure, sostenendo che nell'interesse degli utilizzatori dell'Unione e degli importatori dovrebbero essere istituiti alcuni sistemi di prezzi minimi oppure un dazio fisso. La CISA ha descritto la condizione degli utilizzatori dell'Unione come una «situazione di fragilità» a causa di una presunta concentrazione di potere negoziale a livello dell'industria dell'Unione.
- (108) Tuttavia, come spiegato al considerando 100 e alla sezione 6.2 del regolamento provvisorio, la collaborazione degli utilizzatori e degli importatori alla presente inchiesta è scarsa. Di fatto solo un utilizzatore e/o importatore




dell'Unione ha fornito i dati richiesti per il periodo dell'inchiesta. La Commissione non è stata pertanto in grado di stabilire con precisione la situazione di tali settori ma le informazioni disponibili non corrispondono certamente alla situazione di fragilità menzionata dalla CISA. Inoltre, la CISA non ha fornito giustificazioni riguardanti la situazione finanziaria degli utilizzatori/importatori e l'incidenza dell'asserita concentrazione. La Commissione non ha potuto pertanto concludere che esistevano elementi di prova che giustificassero la modifica della forma delle misure nell'interesse degli utilizzatori e degli importatori. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (109) Si è pertanto concluso che non vi erano prove fondate a sostegno di una modifica della forma delle misure.
- (110) L'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione, ha affermato che l'istituzione di misure comporterebbe problemi di approvvigionamento sul mercato poiché i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di aumentare la produzione. Sostiene inoltre che le misure renderebbero le importazioni cinesi non competitive. Tenendo presente che l'industria dell'Unione denotava un tasso di utilizzo degli impianti solo del 79 % nel periodo dell'inchiesta e che esistono molte fonti di importazione, gli utilizzatori hanno a disposizione varie fonti e non vi è motivo di ritenere che non possano cambiare fornitore. Sebbene non possano essere esclusi temporanei problemi di approvvigionamento, è improbabile che le misure possano generare una carenza generale perché l'industria dell'Unione non è al massimo della capacità e può migliorare la produzione in caso di aumento degli ordinativi.
- (111) L'ISTA e Electrolux hanno sostenuto che i costi per gli utilizzatori aumenterebbero se venissero istituite misure. Tuttavia, le principali industrie utilizzatrici non hanno collaborato all'inchiesta. Di fatto nessuna società ha fornito dati che dimostrino che i dazi istituiti sul prodotto in esame aumenterebbero sostanzialmente il costo dei loro prodotti finiti o causerebbero un'importante riduzione degli utili. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (112) Electrolux ha inoltre sostenuto che l'eventuale aumento dei prezzi del prodotto in esame/prodotto simile causato dalla presente inchiesta avrebbe reso la società meno competitiva rispetto ad altri produttori di beni per uso domestico di paesi terzi. Tuttavia, gli aumenti dei prezzi sono cominciati nel periodo dell'inchiesta e si stanno verificando in tutto il mondo e non sono quindi collegati solamente alla presente inchiesta. Ciò nonostante non si può escludere che parte della perdita di competitività possa derivare dall'istituzione di dazi. Tuttavia, come spiegato in precedenza né Electrolux né altri produttori di beni per uso domestico hanno risposto al questionario o fornito informazioni circa l'importanza degli acciai anticorrosione nel costo finale dei loro prodotti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non suffragata da elementi di prova. In ogni caso, come menzionato in precedenza, esistono diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame.
- (113) Sulla base di quanto sopra, e in assenza di altre osservazioni, si conferma la conclusione che non vi sono fondati motivi che dimostrino che l'istituzione delle misure di cui ai considerando da 157 a 160 del regolamento provvisorio non sia nell'interesse dell'Unione.

6. VALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE RETROATTIVA DELLE MISURE

- (114) Come indicato al considerando 4, le importazioni del prodotto in esame sono state soggette a registrazione a decorrere dall'8 luglio 2017 fino alla data di istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017 in vista della possibile istituzione di misure con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.
- (115) Durante la fase definitiva dell'inchiesta, i dati raccolti nell'ambito della registrazione sono stati esaminati ed è stato valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base siano soddisfatti per l'istituzione retroattiva delle misure.
- (116) Al momento della registrazione delle importazioni i dati disponibili, a livello di codice NC, hanno dimostrato che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni. In seguito tuttavia la Commissione ha avuto a disposizione dati a livello di TARIC che hanno dimostrato che non si è verificato nessun altro aumento sostanziale delle importazioni rispetto al livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) non è pertanto soddisfatta.
- (117) Inoltre, un esame dei fattori di pregiudizio dell'industria dell'Unione non ha rivelato alcun elemento che provi che l'effetto riparatore delle misure sia stato indebolito nel periodo successivo al PI. Si è quindi concluso che questo criterio non è stato soddisfatto.
- (118) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione retroattiva delle misure non è giustificata nel caso di specie.




7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (119) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno contestato il profitto di riferimento del 7,4 % usato per il calcolo del margine di pregiudizio nella fase provvisoria. Tale valore era il profitto effettivamente conseguito dall'industria dell'Unione nel 2008, come spiegato al considerando 164 del regolamento provvisorio.
- (120) Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento perché l'ultimo trimestre del 2008 ha marcato l'inizio della crisi finanziaria. I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il 7,4 % era troppo elevato e che avrebbero dovuto essere utilizzate informazioni tratte da altre fonti come i precedenti procedimenti antidumping o la banca dati BACH.
- (121) Si ritiene che l'eventuale peggioramento della redditività nell'ultimo trimestre del 2008 sarebbe stato percepito principalmente nel 2009. Inoltre, dato che questo valore è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine. Non era disponibile nessun'altra informazione per mettere in discussione l'analisi e la conclusione di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio. Inoltre, la consultazione della banca dati BACH (o di qualsiasi altra fonte esterna) non è stata necessaria perché nel quadro dell'inchiesta erano disponibili dati specifici verificati per l'industria dell'Unione. Pertanto la redditività del 7,4 % conseguita nel 2008 rimane rappresentativa ai fini della presente inchiesta e si confermano i considerando da 162 a 165 del regolamento provvisorio.
- (122) Un produttore esportatore ha formulato osservazioni sul profitto di riferimento nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, affermando che il 2008 non è stato un anno rappresentativo per la determinazione del profitto di riferimento perché quell'anno è stato seguito da diversi anni durante i quali l'industria dell'Unione ha subito numerosi fattori causali. Poiché la situazione del 2008 non si è ripetuta in seguito, la scelta di un profitto di riferimento basato sul 2008 è giudicato non rappresentativo e il suo utilizzo fa sorgere il sospetto che la Commissione abbia attribuito il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni oggetto di dumping.
- (123) Poiché il 2008 è stato l'ultimo anno prima della crisi economica, la Commissione ha ritenuto fosse un anno rappresentativo, il cui profitto può essere considerato quello determinato in assenza di importazioni oggetto di dumping e di altri fattori quali la crisi economica. L'impiego di tale profitto di riferimento pertanto non attribuisce il pregiudizio causato dalla crisi alle importazioni oggetto di dumping, al contrario. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (124) Eurofer ha fornito ulteriori dati a sostegno dell'affermazione secondo cui il 2008 non è stato un anno rappresentativo perché la redditività nell'ultimo trimestre è stata falsata dalla crisi finanziaria. Si trattava di dati macroeconomici riguardanti l'inizio della crisi finanziaria, di dati prodotti dalla federazione dell'industria dell'acciaio tedesca e di un comunicato stampa di un produttore greco. La Commissione tuttavia ha utilizzato il 2008 come anno rappresentativo in precedenti procedimenti antidumping, anche sui prodotti in acciaio piatti laminati a freddo che rappresentano il prodotto a monte degli acciai anticorrosione ⁽¹⁾. La posizione della Commissione era che l'impatto della crisi finanziaria sulla redditività sarebbe stata percepita principalmente nel 2009. Anche se un certo impatto sulla redditività avrebbe potuto essere percepito alla fine del 2008, la Commissione ha ritenuto che il 2008 fosse un anno rappresentativo nel suo complesso.
- (125) Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per i calcoli del pregiudizio, dichiarando che tale disposizione fa parte della sezione sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzata per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo pertinente da utilizzare dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.
- (126) Come spiegato al considerando 166 del regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa sul prezzo all'importazione franco frontiera dell'Unione, portato a un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Se le vendite sono effettuate tramite importatori collegati, il prezzo all'importazione deve essere costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato, in modo che eventuali costi di importazione, le SGAV e i profitti degli importatori collegati siano debitamente esclusi e il prezzo sia affidabile. Questa è infatti la logica alla base della costruzione del prezzo all'esportazione

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 20).



a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Non vi è alcun motivo per cui la stessa logica per la costruzione del prezzo all'esportazione in caso di vendite tramite importatori collegati non sia valida per il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio. Dopo tutto, il margine di dumping e il margine di pregiudizio vengono confrontati per l'applicazione della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (127) Inoltre, se il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio fosse basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione, come suggerito dalla parte in questione, tale prezzo includerebbe le SGAV e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento, mentre se il produttore esportatore vendesse direttamente ad importatori indipendenti il prezzo non includerebbe tali costi. Ciò porterebbe ad una disparità di trattamento tra i produttori esportatori che vendono tramite importatori collegati e quelli che vendono direttamente ad importatori indipendenti, il che non è giustificato. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (128) Un produttore esportatore ha osservato che la fonte dei costi successivi all'importazione non è stata divulgata e ha contestato la cifra utilizzata di 7 EUR per tonnellata. Tale cifra si basava su un'altra inchiesta ⁽¹⁾ a causa della similarità dei prodotti appartenenti allo stesso settore e della mancanza di altri dati disponibili. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie e al lieve miglioramento della collaborazione da parte degli importatori, la cifra è stata verificata presso un importatore indipendente ed è stata ritenuta ragionevole sulla base dei dati dell'importatore. L'esatta cifra dei costi successivi all'importazione dell'importatore non è indicata in questa sede per motivi di riservatezza. Tale argomentazione è respinta.
- (129) Il produttore esportatore in questione ha affermato di continuare a non comprendere la natura dei costi successivi all'importazione e ha chiesto una ripartizione. I costi successivi all'importazione sono un adeguamento concesso in favore dei produttori esportatori al fine di stabilire un equo confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Tali costi riguardano le normali spese di movimentazione, stoccaggio e gli oneri documentali nel porto all'ingresso nel mercato dell'Unione (escluso il trasporto successivo). Tali costi esistono per tutte le importazioni e sono simili per tutti i tipi di importazioni di acciaio. La cifra di 7 EUR per tonnellata è stata suggerita da un produttore esportatore cinese nel procedimento citato in precedenza. La Commissione è pertanto convinta che tale cifra sia ragionevole, in particolare tenendo conto della suddetta verifica incrociata su un importatore del prodotto in esame nella presente inchiesta. Occorre infine sottolineare che un importo di 7 EUR per tonnellata equivale a circa l'1 % del prezzo cif all'importazione del prodotto in esame. Nella presente inchiesta la Commissione dispone solo della collaborazione di un importatore non collegato tradizionale e non è in grado di fornire la ripartizione dettagliata dei costi richiesta dal produttore esportatore per motivi di riservatezza. L'argomentazione secondo cui l'approccio della Commissione ha violato i diritti di difesa di tale parte è pertanto respinta.
- (130) Ai prezzi cif di alcuni produttori esportatori sono state apportate alcune rettifiche. I prezzi cif riveduti sono stati comunicati ai produttori esportatori interessati nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (131) In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 162 a 166 del regolamento provvisorio.

Misure definitive

- (132) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (133) Sulla base di quanto precede, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e le aliquote del dazio definitivo risultanti dalla regola del dazio inferiore sono i seguenti.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).




Tabella 6

Margini definitivi e aliquote del dazio

Gruppo e società	Margine di dumping definitivo (%)	Margine di pregiudizio definitivo (%)	Aliquota del dazio definitivo (%)
HBIS:	62,9	27,8	27,8
— Hesteel Co., Ltd Handan Branch			
— Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd			
— Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch			
— Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd			
Gruppo Shougang:	46,2	17,2	17,2
— Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd			
— Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd			
Gruppo Shagang:	56,4	27,9	27,9
— Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd			
— Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd			
Altre società che hanno collaborato	58,7	26,1	26,1
Tutte le altre società	62,9	27,9	27,9

- (134) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (135) Le richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione ⁽¹⁾, corredate di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (136) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (137) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁾, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Sentenza *Wortmann*, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



7.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(138) Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

7.3. Esecutività delle misure

(139) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.


Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Hesteel Co., Ltd Handan Branch	27,8	C227
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd	27,8	C158
Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch	27,8	C159
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd	27,8	C228
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	17,2	C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	17,2	C164
Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd	27,9	C230
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd	27,9	C112
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	26,1	C231
Tutte le altre società	27,9	C999



3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %.

5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.	Maanshan, Anhui	C312
Angang Steel Company Limited	Anshan, Liaoning	C313
TKAS Auto Steel Company Ltd.	Dalian, Liaoning	C314
JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.	Jiangyin, Jiangsu	C315
Bengang Steel Plates Co., Ltd.	Benxi, Liaoning	C316
BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.	Benxi, Liaoning	C317
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.	Wuhan, Hubei	C318
Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.	Binzhou, Shandong	C319
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.	Baotou, Inner Mongolia	C320
Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.	Loudi, Hunan	C321
Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.	Linyi, Shandong	C322
Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.	Longhai, Fujian	C323
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	Shanghai	C324
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.	Zhanjiang, Guangdong	C325
Yieh Phui (China) Technomaterial Co.	Changshu, Jiangsu	C326
Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.	Rizhao, Shandong	C327
Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.	Nantong, Jiangsu	C328

18CE0731



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/187 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia

[notificata con il numero C(2018) 579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. L'articolo 9 di detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina.
- (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Emilia-Romagna dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. L'allegato II della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione




ALLEGATO

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
IT	Italia	Regione Emilia-Romagna Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Lombardia Regione Veneto
LT	Lituania	Tutte le regioni
PL	Polonia	Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty; voivodato di Lublino: tutte le powiaty; voivodato di Lubusz: tutte le powiaty; voivodato di Łódź: tutte le powiaty; voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Masovia: tutte le powiaty; voivodato di Opole: tutte le powiaty; voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty; le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; voivodato della Pomerania: tutte le powiaty; voivodato della Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Santacroce: tutte le powiaty; voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty; voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.»

18CE0732



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/188 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali onde facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), tale piano in materia di rigetti prevedeva tra l'altro alcune esenzioni dall'obbligo di sbarcare tutte le catture, tenuto conto dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture indesiderate per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione («esenzioni de minimis»).
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, il piano in materia di rigetti scade il 31 dicembre 2017.
- (6) Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione.
- (7) La raccomandazione comune proponeva di prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» stabilita nel piano in materia di rigetti ai seguenti livelli riveduti di rigetti:
 - per il melù fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIII,

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 31).



- per il tonno bianco fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture nell'ambito della grande pesca pelagica con reti da traino pelagiche a coppia nella divisione CIEM VIII,
 - per l'acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIII,
 - fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di suro, sugarello cileno e sgombro e dell'1 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga nell'ambito della pesca con ciancioli nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
- (8) Per giustificare l'esenzione «de minimis» proposta, gli Stati membri hanno fornito elementi di prova dei costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate, corredate in alcuni casi di una valutazione qualitativa dei costi stessi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (9) Gli articoli 2 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 prevedono, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro, il sugarello cileno e lo sgombro catturati nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli e una specifica taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga. Tali misure sono state valutate positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi sui quali si è basata tale valutazione restino validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione di tali misure al 2020.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Esenzioni «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il melù fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù effettuate nella pesca industriale al traino pelagico di tale specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;
- b) per il tonno bianco fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco effettuate nella grande pesca pelagica di tale specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VIII;
- c) per l'acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga, sgombro e suro effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII;
- d) fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di suro, sugarello cileno e sgombro e dell'1 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga effettuate nella pesca di tali specie con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.»;



2) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0733



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/189 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità.
- (4) Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati («esenzioni *de minimis*»).
- (5) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mare del Nord e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione.
- (6) Tale raccomandazione suggerisce di stabilire, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «*de minimis*» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombrò, surò, aringa e merlano nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci per traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri, che praticano la pesca dello sgombrò, del surò e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud di 54° nord.
- (7) Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostrano che il trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione comporterebbe costi sproporzionati. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «*de minimis*» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. La proposta di esenzione può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014.
- (8) La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020.
- (9) Gli articoli 2, 4 e 4 *bis* del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 hanno per oggetto, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombrò e l'aringa catturati nella pesca con ciancioli, la documentazione delle catture e misure tecniche per la pesca dello spratto. La misura riguardante l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014 e le misure tecniche per la pesca dello spratto sono state valutate positivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2017. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione delle misure fino al 2020.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 e il relativo allegato.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 35).



- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzione “de minimis” per gli anni 2015 e 2016».
- 2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.».

- 3) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.».
- 4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

1. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat):

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio
OTM e PTM	Reti da traino pelagiche e reti da traino pelagiche a coppia	Aringa, sgombro, melù, suro, spratto (destinati al consumo umano)
PS	Ciancioli	Aringa, sgombro, suro, spratto (destinati al consumo umano)
OTB e PTB ⁽¹⁾	Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia	Aringa, sgombro, spratto (destinati al consumo umano)
GNS e GND ⁽²⁾	Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)	Sgombro, aringa
LLS, LHP	Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	Sgombro
MIS	Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa	Sgombro, aringa, spratto (destinati al consumo umano)

⁽¹⁾ Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia aventi dimensione di maglia < 70 mm


⁽²⁾ Dimensione di maglia 50 – 99 mm

2. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IV (Mare del Nord):

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTM e PTM	Reti a strascico a divergenti e reti da traino pelagiche a coppia (comprese TR3)	Aringa, sgombro, suro, argentina, melù, spratto (destinati al consumo umano)
PS	Ciancioli	Aringa, sgombro, suro, melù
GNS e GND ⁽¹⁾	Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)	Sgombro, aringa
GTR	Tramagli	Sgombro
LLS, LHP e LHM	Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	Sgombro
MIS	Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa	Aringa, spratto (destinati al consumo umano)

⁽¹⁾ Dimensione di maglia 50 – 90 mm


3. Altre navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non rientrano nei punti 1 e 2 del presente allegato.



4. Pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV:

Codice	Attrezzo da pesca	Specie bersaglio soggette a contingente
Tutte le reti da traino	Reti da traino con dimensione di maglia inferiore a 32 mm	Cicerello, spratto, busbana norvegese
PS	Ciancioli	Cicerello, spratto, busbana norvegese»

18CE0734



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/190 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità.
- (4) Il Belgio, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Spagna e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione.
- (5) Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza («esenzione legata al tasso di sopravvivenza»).
- (6) La raccomandazione comune suggerisce di applicare nel 2019 e nel 2020, a determinate condizioni, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo di specie non soggette a contingente nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione proposta erano simili a quelli presentati per altre deroghe contemplate dal precedente piano sui rigetti, che avevano già formato oggetto di valutazione. Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono inoltre essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati (esenzioni «de minimis»).
- (7) La raccomandazione comune propone un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù (*Micromesistius poutassou*) nella pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi. Gli Stati membri interessati hanno fornito elementi atti a dimostrare che non è possibile conseguire aumenti di selettività e che i costi di trattamento delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo CSTEP ha esaminato l'esenzione proposta e ha concluso che è sufficientemente motivata. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 25).



- (8) La raccomandazione comune suggerisce di applicare un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella pesca di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VII. Gli Stati membri hanno fornito elementi atti a dimostrare che i costi di magazzino e di trattamento delle catture indesiderate in mare e a terra sono sproporzionati. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP. Nella sua valutazione lo CSTEP ha menzionato il rischio di selezione qualitativa. A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio⁽¹⁾, il divieto di rigetto non si applica alle catture di specie che sono esentate dall'obbligo di sbarco in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014.
- (9) La raccomandazione comune suggerisce di applicare, nel 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «de minimis» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro (*Scomber scombrus*), suro (*Trachurus ssp.*), aringa (*Clupea harengus*) e merlano (*Merlangius Merlangus*) nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri, che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VII d. Le prove scientifiche fornite dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione proposta sono state esaminate dallo CSTEP. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «de minimis» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. L'esenzione considerata può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014.
- (10) La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020.
- (11) L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 prevede, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo. Tale misura è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura fino al 2020.
- (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 e il relativo allegato.
- (13) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica nel 2019 e nel 2020 alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VII e VIII, purché siano soddisfatte, *mutatis mutandis*, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 4 del presente regolamento.».

- (2) All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzioni “de minimis” per gli anni 2015, 2016 e 2017».

- (3) È inserito il seguente articolo 3 bis:


«Articolo 3 bis

Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) fino al 6 % nel 2018 e fino al 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù (*Micromesistius poutassou*) nella pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).



- b) fino al 6 % nel 2018 e fino al 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella pesca di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM VII;
- c) fino all'1 % nel 2018, 2019 e 2020 del totale annuo delle catture di sgombro (*Scomber scombrus*), suro (*Trachurus spp.*), aringa (*Clupea harengus*) e merlano (*Merlangius merlangus*) nella pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VIIId praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM e PTM).».
- (4) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.».
- (5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. Attività di pesca nelle zone CIEM Vb, VIa e VIb


Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTB	Reti a strascico a divergenti	Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti, altro	Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina
PTB	Rete a strascico a coppia (altro)	Sgombro
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Aringa, sgombro, suro
PS	Ciancioli	Sgombro, melù
LHM	Lenze a mano	Sgombro
LTL	Lenze trainate	Sgombro

2. Attività di pesca nelle zone CIEM VII (escluse le zone CIEM VIIa, VIId e VIIe)

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
LHM	Lenze a mano	Sgombro
LTL	Lenze trainate e lenze a canna	Tonno bianco
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Melù, sgombro, suro, tonno bianco, pesce tamburo, aringa
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti	Melù, sgombro, suro, pesce tamburo, aringa, tonno bianco
OTB	Reti a strascico a divergenti	Aringa
PS	Ciancioli	Sgombro, suro

3. Attività di pesca nelle zone CIEM VIII e VIIe

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTB	Reti da traino a divergenti (non specificato)	Spratto
GND	Reti da posta derivanti	Sgombro, aringa
LHM	Lenze a mano e lenze a canna	Sgombro
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti (altro)	Spratto, suro, sgombro, aringa, pesce tamburo
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia (altro)	Suro
PS	Ciancioli	Sgombro, suro



4. Attività di pesca nella zona CIEM VIIa

Codice	Attrezzo per la pesca pelagica	Specie bersaglio soggette a contingente
OTM	Reti da traino pelagiche a divergenti	Aringa
PTM	Reti da traino pelagiche a coppia	Aringa
LHM	Lenze a mano	Sgombro
GNS	Reti da imbrotto	Aringa

18CE0735



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/191 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la protezione dei giovanili di pesce spada la raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) prevede, ai punti 15 e 17, una taglia minima per il pesce spada catturato nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di pesce spada al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate nella pesca sportiva e ricreativa, non dovrebbero essere tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
- (2) Inoltre il punto 17 della raccomandazione 16-05 impone ai pescherecci che praticano la pesca attiva di pesce spada di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di pesce spada.
- (3) Per la pesca sportiva e la pesca ricreativa, i punti 23 e 26 della raccomandazione ICCAT 16-05 stabiliscono che dovrebbe essere vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Dovrebbero essere predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nella pesca sportiva e ricreativa, in particolare dei giovanili.
- (4) La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce al punto 30 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo catture di pesce spada purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per operazione di pesca. È opportuno che gli Stati membri definiscano tale limite massimo di catture accessorie nei rispettivi piani di pesca annuali e lo comunichino alla Commissione. Le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo non dovrebbero conservare a bordo catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo eccedenti i limiti stabiliti nei piani di pesca nazionali annuali.
- (5) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione ICCAT 16-05 e le norme dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo.
- (6) È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽²⁾ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 per l'esercizio della pesca.
- (7) Conformemente al calendario stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

- (1) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Pesce spada nell'Oceano Atlantico»;

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GUL 16 del 23.1.2015, pag. 23).



- b) il paragrafo 1 è soppresso;
- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di pesce spada (*Xiphias gladius*) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.».

- (2) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Pesce spada del Mediterraneo

(1) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (*Xiphias gladius*), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:

- a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o
- b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

(2) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

(3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.

(4) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO (UE) 2018/192 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa compiti e requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. Conformemente a tale regolamento, i laboratori di riferimento dell'UE si occupano in particolare di fornire ai laboratori di riferimento nazionali dettagli sui metodi di analisi e di coordinarne l'applicazione. I laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti sono elencati nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. Nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti sono stati designati un laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, un laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine, un laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e un laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i policlorobifenili (PCB) nei mangimi e negli alimenti.
- (2) Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, che dal 2006 ospita il laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti, ha informato la direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare che non accoglierà più tali laboratori di riferimento dell'UE a partire dal 1° gennaio 2018.
- (3) In tali settori l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di analisi e dei risultati analitici dei laboratori ufficiali ed esiste un'esigenza continua di promuovere pratiche uniformi nell'uso dei metodi analitici. È necessario continuare a disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE in tali settori e designare quindi nuovi laboratori di riferimento dell'UE. Inoltre, poiché dal 2006 sono state individuate nuove priorità nei settori dei metalli, dei composti azotati, dei contaminanti da processo e delle tossine vegetali, è necessario ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dei nuovi laboratori di riferimento dell'UE che saranno designati.
- (4) È pertanto opportuno ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti a tutti i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a tutti i contaminanti da processo e dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti alle micotossine e alle tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti.
- (5) Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha quindi lanciato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per i suddetti settori. Il laboratorio *National Food Institute, Technical University of Denmark* (Danimarca) selezionato dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio *National Food Institute, Technical University of Denmark* (Danimarca) come laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo e il laboratorio *RIKILT (Stichting Wageningen Research)* (Paesi Bassi) come laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti.
- (6) Data la crescente importanza dei contaminanti persistenti clorurati diversi dai PCB e dalle diossine, dei contaminanti persistenti bromurati e dei contaminanti persistenti fluorurati per la sicurezza dei mangimi e degli

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.



alimenti, è altresì opportuno ampliare l'ambito di attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti a tutti gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti. Il laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti dovrebbe pertanto essere rinominato laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti al fine di rispecchiare quest'estensione del suo ambito di attività.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

All'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004, i punti da 18 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

- «18. Laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti
National Food Institute, Technical University of Denmark
Copenaghen
Danimarca
19. Laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti
RIKILT (Stichting Wageningen Research)
Wageningen
Paesi Bassi
20. Laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo
National Food Institute, Technical University of Denmark
Copenaghen
Danimarca
21. Laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg
Friburgo
Germania»

18CE0737



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/193 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2018) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾ prevede, per quanto riguarda la rabbia, un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici negli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, secondo comma, di detta direttiva, nel caso di importazioni da taluni paesi terzi di cani, gatti e furetti tale sistema prescrive controlli di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare mediante una titolazione di anticorpi.
- (2) Tali controlli sono necessari anche in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ in relazione ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da taluni paesi terzi.
- (3) La decisione 2000/258/CE designa l'*Agence française de sécurité sanitaire des aliments* (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES), in Francia.
- (4) La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (5) L'autorità competente del Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «TECSA/LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.
- (6) L'autorizzazione rilasciata il 31 gennaio 2006 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio «Istituto Pasteur» di San Paolo, Brasile, è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione ⁽⁴⁾, in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 30 settembre 2011 elaborata dall'ANSES per tale laboratorio e presentata alla Commissione.
- (7) L'autorità competente del Brasile ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio «Istituto Pasteur» di San Paolo e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.

⁽¹⁾ GUL 79 del 30.3.2000, pag. 40.

⁽²⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GUL 209 del 10.8.2010, pag. 19).



- (8) L'autorità competente della Federazione russa ha presentato una domanda di autorizzazione per i laboratori «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detti laboratori in data 23 ottobre 2017.
- (9) È pertanto opportuno autorizzare i laboratori «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte, «Istituto Pasteur» di San Paolo, «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

- a) TECSA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida do Contorno, 6226°
Funcionários — CEP: 30110-042
Belo Horizonte/MG
Brasile
- b) Instituto Pasteur
Avenida Paulista,
393 Cerqueira César
San Paolo
Brasile
- c) Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)
27 Starovskogo ulitsa,
Località urbana di Volginski
Regione di Petushinski
Oblast di Vladimir
Federazione russa
- d) NoviStem LLC
2-oy Roshchinski Proyezd,
Isolato 8, edificio 5, ufficio 2
Mosca
Federazione russa


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0738



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/194 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018**

che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione ⁽²⁾ fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.
- (2) È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato. È necessario chiarire che la voce «Importi recuperati» si riferisce all'adempimento, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi finanziari consistenti nella messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e non soltanto ai pagamenti da essi ricevuti da parte degli operatori economici debitori di dazi doganali. Pertanto, è opportuno che negli «Importi recuperati» siano esplicitamente inclusi gli importi che vengono messi a disposizione del bilancio dell'Unione in quanto il loro mancato recupero presso i debitori è imputabile agli Stati membri a motivo di errori amministrativi o di scarsa diligenza negli sforzi di recupero messi in atto. È opportuno fornire negli estratti informazioni supplementari che contribuiscano ad aumentarne la chiarezza e la trasparenza.
- (3) È opportuno che tutti gli importi messi a disposizione a titolo di risorse proprie tradizionali sui conti della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 siano inseriti negli estratti della contabilità e nei relativi allegati. Per garantire l'iscrizione di tutti gli importi, compresi quelli messi a disposizione dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 609/2014, è opportuno fornire informazioni supplementari negli allegati successivi degli estratti della contabilità «A».
- (4) La comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe comprendere tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi ritenuti o dichiarati irrecuperabili superiori a 100 000 EUR e le misure adottate da quest'ultimo per garantirne il recupero. Succede talvolta che le comunicazioni trasmesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/2366 non siano esaustive e in tal caso risulta necessario inviare agli Stati membri interessati richieste di informazioni supplementari. È quindi opportuno aggiungere elementi supplementari e chiarimenti nelle schede esistenti, ad esempio ulteriori dettagli riguardanti il debito e i fatti che hanno portato all'accertamento del diritto, la mutua assistenza e la procedura di pagamento di recupero.
- (5) Occorre tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio ⁽³⁾, applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2016, per quanto riguarda la possibilità di dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 168 del 7.6.2014, pag. 39.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GUL 350 del 22.12.2016, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GUL 132 del 21.5.2016, pag. 85).



- (6) È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede da utilizzare per le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
- (7) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione basato sul web messo a disposizione dalla Commissione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui all'articolo 1 della presente decisione a decorrere dal 20 luglio 2018 al più tardi. Gli Stati membri possono utilizzare i modelli di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 19 luglio 2018.
2. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della presente decisione a decorrere dal 1° settembre 2018. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 31 agosto 2018.

Articolo 4


La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2018.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I
CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

Estratto dei diritti accertati (1)

Stato membro:

Mese/anno:

NATURA DELLA RISORSA	Riferimento Stato membro (facoltativo)	Importi accertati del mese (2)	Importi recuperati dalla contabilità (3)	Rettifiche di accertamenti precedenti (4)		Importi lordi (5) = (1) + (2) + (3) - (4)	Importi netti (6)
				+	-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1210							
1230							
1240							
12							
1100							
1110							
1130							
1170							



ALLEGATO II

ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA


Seguito del recupero degli importi inerenti a casi di irregolarità o ritardi constatati attraverso misure di controllo e di supervisione (1)

Mese/Anno:

Importo lordo delle risorse proprie recuperate	Riferimenti a irregolarità o ritardi in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione delle risorse proprie, individuati nel corso dei controlli nazionali o dell'Unione (2) (3) (4)	Aliquota di trattenuta applicabile (5)		Importi inclusi alla voce «Totale da versare all'UE»		Altre informazioni (6)
		20 %	25 %	SÌ (7)	NO (8)	
Totale:						

(in moneta nazionale)

(1) Articolo 2, paragrafo 3 o articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
 (2) Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle comunicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
 (3) Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle lettere della Commissione e ai rapporti d'ispezione.
 (4) Se del caso, menzionare anche i seguenti riferimenti specifici:
 — Riferimento OWNRES;
 — Riferimenti che permettono di individuare singoli pagamenti connessi alla responsabilità finanziaria degli Stati membri a seguito di errori amministrativi;
 — Riferimenti alle decisioni nazionali, che figurano anche nell'allegato dell'estratto della contabilità separata (allegato IV) nei casi in cui gli Stati membri ritengano, in maniera autonoma, che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e che le RPT sono messe a disposizione su base volontaria.
 (5) Indicare con una X l'aliquota di trattenuta applicata all'importo.
 (6) Indicare in questa colonna informazioni complementari riguardanti ciascun importo menzionato nell'allegato:
 — se un importo viene messo a disposizione separatamente dal presente estratto mensile e non viene incluso nel «Totale da versare all'UE», indicare qui la data di messa a disposizione dell'importo nonché le informazioni che permettono di individuare l'importo in questione;
 — Indicare qui se il pagamento è soggetto a determinate condizioni;
 — data regolamentare di messa disposizione dell'importo.
 (7) Indicare con una X se l'importo è incluso nel presente estratto mensile.
 (8) Indicare con una X se l'importo è stato messo a disposizione separatamente e non è già stato incluso in precedenza in un estratto o in un allegato.



ALLEGATO III


CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

Estratto dei diritti accertati non indicati nella contabilità «A»

Stato membro:

Trimestre/Anno:

		<i>(in moneta nazionale)</i>						
	NATURA DELLA RISORSA	Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente (1)	Diritti accertati a titolo del trimestre in oggetto (2)	Rettifica degli accertamenti (articolo 8) ⁽²⁾	Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) ⁽¹⁾	Totale (1 + 2 ± 3 - 4)	Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto (7) = (5) - (6)
1210	Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping							
1230	Dazi compensativi e antidumping sui prodotti							
1240	Dazi compensativi e antidumping sui servizi							
12	DAZI DOGANALI							
1100	Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti							
1110	Contributi connessi all'ammasso dello zucchero							
1130	Importi percepiti sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportati nonché sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione							
1170	Tassa sulla produzione							



		<i>(in moneta nazionale)</i>						
	NATURA DELLA RISORSA	Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente (1)	Dritti accertati a titolo del trimestre in oggetto (2)	Rettifiche degli accertamenti (articolo 8) (3)	Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) (4)	Totale (1 + 2 ± 3 - 4) (5)	Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre (4) (5)	Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto (7) = (5) - (6)
1180	Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio							
1190	Prelievo di eccedenza							
11	CONTRIBUTI ZUCCHERO							
	TOTALE 12 + 11							Stima degli importi accertati il cui recupero risulta improbabile (6)

(1) Contabilità detta «B» a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.


(2) Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

(3) Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato IV da trasmettere contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico al totale della colonna 2 dell'allegato IV.

(4) L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale riportato nella colonna (2) dell'estratto della contabilità «A» per i tre mesi in oggetto.

(5) Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro. Questi importi devono essere menzionati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità «A» (allegato I) e devono figurare anche nella colonna 1 dell'allegato IV.

(6) Obbligatoria per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione «nulla».




ALLEGATO IV

ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità «B» ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Trimestre/Anno:

Importo lordo di risorse proprie		Riferimento alla decisione nazionale	Riferimento OWNRES ⁽³⁾	Riferimento WOMIS ⁽³⁾
Iscritto nella contabilità «A»	Non iscritto nella contabilità «A»			
(1)	(2)			
TOTALE:	TOTALE:			

⁽¹⁾ Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2014.⁽²⁾ Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro.⁽³⁾ Se del caso.

ALLEGATO V

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ⁽¹⁾ DEGLI IMPORTI IRRECUPERABILI CORRISPONDENTI AI DIRITTI ALLE RISORSE PROPRIE

Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell'invio della relazione.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro:

Estremi della comunicazione:

(codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d'ordine dell'esercizio di riferimento)

Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014:

Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra:

Caso relativo a un controllo effettuato dall'Unione (sì/no)

Riferimento al relativo controllo effettuato dall'Unione:

Importo totale irrecuperabile:

Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l'importo o ha constatato che l'importo è considerato irrecuperabile:

Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all'irrecuperabilità:

(si veda la terza colonna dell'allegato IV)

Data della decisione amministrativa relativa all'irrecuperabilità:

Data alla quale l'importo doveva essere ritenuto irrecuperabile:

2. INSORGENZA DELL'OBBLIGAZIONE

Data o periodo in cui è sorta l'obbligazione:

Base giuridica per l'insorgenza dell'obbligazione:

(Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾ devono essere menzionate facendo riferimento al corrispondente articolo del medesimo regolamento)

Rappresentazione indiretta (articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o disposizioni precedenti): (Sì/No)

Posizione doganale:

(Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell'insorgere dell'obbligazione doganale)

Altre informazioni da fornire in caso di operazioni di transito:

— Data/e di accettazione della dichiarazione doganale ⁽⁴⁾:

— Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato dell'Unione (codice ISO):

— Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato dell'Unione (codice ISO):

— MRN ⁽⁵⁾(s) della(e) operazione(i) di transito o TIR:

— Numero del carnet TIR:


⁽¹⁾ A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Compresi i carnet TIR.

⁽⁵⁾ Acronimo internazionale di «Numero di riferimento principale/Numero di riferimento del movimento».



- Tipo di controllo che ha portato all'accertamento del diritto:
- Controlli non attinenti all'accettazione della dichiarazione doganale:
- Controlli effettuati all'atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni:
- Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell'appuramento del regime doganale:
- Controlli effettuati dopo l'appuramento del regime doganale per le merci in oggetto:
- Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica:

Data(e) di appuramento del(i) regime(i) doganale(i) da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi (ad esempio, conferma di arrivo in transito fraudolenta):

Descrizione esaustiva dei fatti che hanno portato all'accertamento del diritto:

(Fornire sempre le informazioni che rispondono alle domande seguenti: Quale evento ha fatto scattare i controlli o le indagini e in che data? Quando si sono conclusi i controlli o le indagini? (trasmettere i riferimenti della relazione) Di quali merci si trattava? Fornire precisazioni sui motivi per cui i dazi sono stati elusi. I controlli o le indagini hanno permesso di calcolare i dazi supplementari e di identificare il debitore o i debitori? Indicare la data in cui i diversi debitori sono stati identificati e, se del caso, indicare le parti del debito di cui sono diventati debitori)

Data di avvio dell'indagine/dell'ispezione doganale/del controllo;

Data in cui è stato redatto il rapporto dell'ispezione doganale/del controllo, che ha permesso di identificare il debitore o i debitori e l'importo dei dazi supplementari;

3. MUTUA ASSISTENZA

Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽¹⁾ che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)

Riferimento della comunicazione di MA:

Data di ricevimento:

Osservazioni (facoltative):

Riferimento del fascicolo OLAF (formato: LL/aaaa/nnnn)

Riferimento dell'operazione congiunta nel settore doganale (JCO) (se del caso)

Caso legato a un formulario di informazione sul rischio (RIF) o ai settori prioritari di controllo comuni (CPCA) (Sì/No)

Riferimento RIF (se del caso)

Riferimento CPCA (se del caso)

4. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Ufficio di accertamento:

Data di accertamento:

Riferimento contabile dell'accertamento (facoltativo):

Data di iscrizione nella contabilità «B» (articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014):

Riferimento contabile della contabilità «B» (facoltativo):

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (G.U.L. 82 del 22.3.1997, pag. 1).



Differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom 609/2014)] (sì/no)

Importo totale delle risorse proprie tradizionali accertate:

Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping:

Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati:

Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio accertati:

Importo corrispondente accertato di accise nazionali e IVA (facoltativo):

Importo totale della rettifica delle risorse proprie (aggiunta/deduzione) operata dopo l'accertamento iniziale:

Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l'accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping:

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l'accertamento iniziale:

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l'accertamento iniziale:

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l'accertamento iniziale (facoltativo):

Importo totale della garanzia ⁽¹⁾:

(È l'importo a copertura delle risorse proprie dell'Unione ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia) Nel caso di una garanzia globale inferiore al 100 % dell'importo del riferimento, si indica anche quest'ultimo importo)

Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie dell'Unione:

Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista):

Tipo di garanzia obbligatoria:

Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta:

Importo della garanzia messo a disposizione dell'Unione:

Data di messa a disposizione dell'importo della garanzia:

5. PROCEDURA DI RECUPERO

(In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)

Qualifica del debitore ⁽²⁾:

Importo dovuto, se inferiore all'importo totale accertato:

Data di notifica dell'obbligazione:

Data/e dei solleciti di pagamento:

⁽¹⁾ In alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 952/2013 il termine «garanzia/guarantee» viene utilizzato nello stesso contesto in cui nel regolamento (CEE) n. 2913/92 viene utilizzato il termine «garanzia/security». Ai fini del presente allegato, tali termini sono intesi come «garanzia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

⁽²⁾ Compresi i debitori con responsabilità civile, i rappresentanti indiretti e i garanti.



Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Sì/No)

Fasi raggiunte nella procedura di ricorso:

Data della prima presentazione del ricorso:

Data di notifica della decisione/sentenza definitiva:

Osservazioni (facoltative):

Sospensione dell'esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ ovvero dell'articolo 108, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 (sì/no)

Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)

Importo della garanzia per sospensione:

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione:

(Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Facilitazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 952/2013 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)

Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento:

Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)

Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento:

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento:

(Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Data dell'emissione del titolo esecutivo:

Notifica del titolo esecutivo (sì/no)

Data di notifica del titolo esecutivo:

Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative):

Data(e) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione:

Importo(i) corrispondente(i) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione:

Totale degli importi pagati e messi a disposizione:

Data/e del pignoramento:

Importo ottenuto tramite il pignoramento:


Osservazioni sul pignoramento (facoltative):

Data di avvio della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza:

Data di dichiarazione del credito nell'ambito della procedura:

Data di chiusura della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza:

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).



Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza:

.....

Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero (direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio ⁽¹⁾ o atti precedenti) (sì/no)

Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero:

Stato membro adito:

Data della domanda:

Importo recuperato:

Data della risposta:

Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda):

.....


6. RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L'IMPORTO RIMANENTE

(In questa sezione, gli Stati membri sono invitati ad indicare con chiarezza, ad esempio, tutte le misure esecutive concrete adottate e, in caso di procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza, le ragioni per cui l'importo ricevuto non è risultato sufficiente a coprire l'integrità del debito o le ragioni per cui l'importo ricevuto copre soltanto una parte del debito). Inoltre, gli Stati membri sono invitati a illustrare in maniera dettagliata la situazione, qualora la contabilizzazione o la notifica dell'obbligazione doganale siano state differite al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione).

(Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).

7. ALTRE INFORMAZIONI

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/195 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018**

che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione ⁽²⁾ fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.
- (2) I casi di frode e irregolarità dovrebbero essere segnalati in modo strutturato e contenere informazioni relative ai rischi. La stessa scheda per la segnalazione delle frodi e irregolarità viene già utilizzata per aggiornare i casi precedentemente comunicati. Di conseguenza, l'allegato II della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è diventato obsoleto.
- (3) È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede di segnalazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
- (4) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Tale scheda è utilizzata anche per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica, utilizzando l'applicazione informatica OWNRES.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato II della presente decisione per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.


La relazione per l'esercizio 2017 è redatta utilizzando la scheda di cui al primo comma.

Articolo 3

Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1º aprile 2018.

⁽¹⁾ GUL 168 del 7.6.2014, pag. 29.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (GUL 350 del 22.12.2016, pag. 24).



Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è abrogata a decorrere dal 1º aprile 2018.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Scheda per la segnalazione di frodi e irregolarità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

1. IDENTIFICAZIONE DEL CASO
 - 1.1. **Stato membro**
 - 1.2. **Numerazione continua (formato CP/AAAA/NNNNNN/V)**
 - 1.3. **Anno e trimestre di scoperta o accertamento (formato: aaaa/t)**
 - 1.4. **Servizio od organismo che ha proceduto all'accertamento o alla constatazione**
 - 1.5. **Data della comunicazione (formato: gg/mm/aaaa)**
 - 1.6. **Stato**

2. DESCRIZIONE DEL CASO
 - 2.1. **Codice TARIC (a 10 cifre)**
 - 2.1.1. Presunto
 - 2.1.2. Dichiarato
 - 2.1.3. Accertato
 - 2.2. **Paese di spedizione**
 - 2.2.1. Presunto
 - 2.2.2. Dichiarato
 - 2.2.3. Accertato
 - 2.3. **Paese d'origine**
 - 2.3.1. Presunto
 - 2.3.2. Dichiarato
 - 2.3.3. Accertato
 - 2.4. **Quantità**
 - 2.4.1. Presunta
 - 2.4.2. Dichiarata
 - 2.4.3. Accertata
 - 2.5. **Valore doganale**
 - 2.5.1. Presunto
 - 2.5.2. Dichiarato
 - 2.5.3. Accertato
 - 2.6. **Regime doganale**
 - 2.7. **Tipo di controllo che ha portato alla scoperta**

3. FASE DI RECUPERO
 - 3.1. **Codice della fase amministrativa**
 - 3.2. **Codice della fase finanziaria**
 - 3.3. **Mancato recupero a causa di indagini penali**



4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
 - 4.1. **Data di accertamento (formato: gg/mm/aaaa]**
 - 4.2. **Riferimento dell'accertamento**
 - 4.3. **Data di iscrizione nella contabilità B (formato: gg/mm/aaaa]**
 - 4.4. **Riferimento della contabilità B**
 - 4.5. **Data della decisione relativa all'ultimo ricorso (formato: gg/mm/aaaa]**
 - 4.6. **Importi di risorse proprie tradizionali**
 - 4.6.1. Importo stimato
 - 4.6.2. Importo accertato
 - 4.6.3. Importo della rettifica
 - 4.6.4. Importo estinto
 - 4.6.5. Importo recuperato
 - 4.6.6. Importo da recuperare
 - 4.7. **Informazioni sulla frode o irregolarità**
 - 4.7.1. Designazione
 - 4.7.2. Tipo di frode o irregolarità
 - 4.7.3. Descrizione succinta del meccanismo della frode
 - 4.8. **Caso già comunicato nel contesto della mutua assistenza (regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio) ⁽¹⁾**
 - 4.8.1. Riferimento MA (formato: aaaa/nnnn]
 - 4.8.2. Riferimento del caso OLAF (formato: LL/aaaa/nnnn) ⁽²⁾
 - 4.8.3. Riferimento ODC (operazione doganale congiunta)
 - 4.9. **Riferimento CPCA (settori prioritari comuni di controllo)**
 - 4.10. **Riferimento RIF (formulario di informazione sul rischio)**
 - 4.11. **Riferimento WOMIS (sistema d'informazione e gestione dei casi di inesigibilità) (se pertinente) (formato: cc/aaaa/nnnn)**
 - 4.12. **Misure adottate o previste per impedire che i casi si ripetano**
 - 4.13. **Stati membri interessati**
 - 4.14. **Altre informazioni**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁽²⁾ Se il caso è legato a una raccomandazione finanziaria dell'OLAF, occorre indicarlo.



ALLEGATO II

**RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE, Euratom)
N. 608/2014**

20...

Stato membro:

1. Attività di controllo degli Stati membri

Controlli	Dati
1. Dichiarazioni doganali accettate (regimi doganali o destinazioni doganali interessati) <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Numero totale di dichiarazioni d'importazione (livello dichiarazione) nel quadro della procedura normale 1.2. Numero totale di dichiarazioni d'importazione (livello articolo) nel quadro della procedura normale 1.3. Numero totale di dichiarazioni d'importazione (livello articolo) nel quadro della procedura semplificata 	
2. Controlli a posteriori: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Numero totale di dichiarazioni doganali (livello articolo) controllate dopo lo svincolo delle merci (riesame della dichiarazione doganale) 2.2. Numero totale di altri controlli a posteriori 2.3. Numero totale di audit a posteriori 	
3. Personale dei servizi doganali <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Personale totale dei servizi doganali ⁽¹⁾ 3.2. Personale totale addetto agli altri controlli a posteriori 3.3. Personale totale addetto agli audit a posteriori 	

⁽¹⁾ Organico totale del personale doganale (espresso in agenti per anno in equivalenti a tempo pieno).

2. Questioni di principio

Elenco degli aspetti più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione dei diritti, rilevati nell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio ⁽²⁾, compresi quelli inerenti a casi di contenzioso.

.....

(Se necessario, continuare su una pagina da allegare alla relazione, recante un rimando al presente punto).

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, EURATOM relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).



REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2018
che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli
Stati Uniti d'America
(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio ⁽²⁾ ha subito varie e sostanziali modifiche ⁽³⁾. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato la relazione dell'organo di appello ⁽⁴⁾ e la relazione del gruppo di esperti ⁽⁵⁾, come confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge *Continued Dumping and Subsidy Offset Act* (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.
- (3) Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità europea («Comunità») ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 ⁽⁶⁾. Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.
- (4) Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Si veda l'allegato III.

⁽⁴⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).

⁽⁵⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo di esperti (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).

⁽⁶⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).



prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

- (5) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistevano all'epoca dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «*Customs and Border Protection*», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità pertanto ha potuto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % *ad valorem*, sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I originari degli Stati Uniti rappresentava in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità ha sospeso l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1° maggio 2005.
- (6) Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dall'Unione europea dalla CDSOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari all'importazione sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.
- (7) La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
 - a) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione nel caso in cui aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni da tale elenco non sia possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; in altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;
 - b) se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi; di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;
 - c) se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti all'allegato I dopo il 1° maggio 2005 e procedere quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'allegato I il 1° maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco.
- (8) Al fine di procedere ai necessari adeguamenti delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'aliquota del dazio supplementare all'importazione o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per l'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

È istituito un dazio all'importazione *ad valorem* del 4,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).



Articolo 3

1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

- a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
- b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;
- c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;
- d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati i prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato II al 1° maggio 2005 e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato I al 1° maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco;
- e) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendo i prodotti in questione da detto allegato. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.

Articolo 4

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.


2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 5

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 6

L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

1. Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari all'importazione sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima del 30 aprile 2005.

2. I dazi supplementari all'importazione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYOTOVA

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GUL 324 del 10.12.2009, pag. 23).



ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾.

0710 40 00


ex 9003 19 00 «montature di metalli comuni»

8705 10 00

6204 62 31


—

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L. 256 del 7.9.1987, pag. 1).



ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.



ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).	
Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).	
Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).	
Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19).	
Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6).	
Regolamento (UE) n. 305/2010 della Commissione (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15).	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51).	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6).	
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).	limitatamente al punto 11 dell'allegato
Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).	limitatamente al punto 4 dell'allegato
Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6).	
Regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 16).	
Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione (GU L 114 del 28.4.2016, pag. 1).	
Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 12).	




ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 673/2005	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 4 bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4	—
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

18CE0741



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/197 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 2018

che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) Il 1º febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto quattro persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. È opportuno pertanto aggiungere tali persone all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. Poiché due di tali persone sono state già designate ai sensi dell'allegato I bis di detto regolamento, è opportuno che esse siano rimosse dall'allegato I bis di detto regolamento per essere ora designate ai sensi dell'allegato I di detto regolamento.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA

—



ALLEGATO I

Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I, parte a), del regolamento (CE) n. 1183/2005:

«32. Muhindo Akili Mundos (*alias*: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

Designazione: a) generale delle forze armate della RDC (FARDC), comandante della 31a brigata; b) brigadier generale delle FARDC

Data di nascita: 10 novembre 1972.

Luogo di nascita: Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Muhindo Akili Mundos è un generale delle FARDC, comandante della 31a brigata. Nel settembre 2014 è stato nominato comandante del settore operativo delle FARDC nelle zone di Beni e Lubero, inclusa l'operazione Sukola I contro le Forze Democratiche Alleate (ADF), carica che ha ricoperto fino al giugno 2015. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Muhindo Akili Mundos è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

Informazioni supplementari:

Muhindo Akili Mundos era comandante dell'esercito congolese responsabile delle operazioni militari condotte contro le ADF durante l'operazione "Sukola I", dall'agosto 2014 al giugno 2015. L'unità delle FARDC sotto il comando di Mundos non è intervenuta per impedire alle ADF di commettere violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili. Mundos ha reclutato ed equipaggiato ex combattenti di gruppi armati locali affinché partecipassero a esecuzioni extragiudiziali e massacri perpetrati dalle ADF.

Mentre era comandante dell'operazione Sukola I delle FARDC, Mundos ha anche comandato e fornito sostegno ad una fazione di un sottogruppo delle ADF nota sotto il nome di ADF-Mwalika. Sotto il comando di Mundos, la fazione ADF-Mwalika ha condotto attacchi contro civili. Combattenti delle FARDC comandate da Mundos hanno fornito ulteriore sostegno alla fazione ADF-Mwalika durante tali operazioni.

33. Guidon Shimiray Mwissa

Data di nascita: 13 marzo 1980.

Luogo di nascita: Kigoma, Walikalele, Repubblica democratica del Congo.


Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Ha ottenuto un diploma di studi secondari alla scuola di humanités sociales di Mpofi; all'età di 16 anni è entrato a far parte del gruppo armato comandato da She Kasikila; è entrato nelle FARDC con Kasikila, come membro del suo battaglione S3; ferito nel 2007, si è poi unito a Mai Mai Simba, agli ordini dell'allora comandante "Mando"; nel 2008 ha partecipato alla creazione del gruppo Nduma défense du Congo (NDC), diventando il vicecomandante incaricato della brigata Aigle Lemabé. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera g).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Guidon Shimiray Mwissa è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera g), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).



Informazioni supplementari:

Il “generale” Guidon Shimiray Mwissa ha lasciato il gruppo Nduma défense du Congo (NDC) e creato un proprio gruppo, l'NDC-R, nel 2014.

L'NDC-R, sotto la guida di Guidon Shimiray Mwissa, utilizza bambini soldato che manda a combattere nei conflitti armati. L'NDC-R è anche accusato di commettere violazioni dei diritti umani nelle province orientali, di prelevare illegalmente tasse nelle zone aurifere e di utilizzare i proventi per acquistare armi in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della RDC.

34. Lucien Nzambamwita (*alias*: André Kalume)

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Cellule Nyagitabire, settore di Ruvune, comune di Kinyami, prefettura di Byumba, Ruanda

Cittadinanza: Ruanda.

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera j).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Lucien Nzambamwita è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera j), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

Informazioni supplementari:

Lucien Nzambamwita (*alias* André Kalume) è un leader militare delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) che operano nella Repubblica democratica del Congo, pregiudicano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC e sono responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi attacchi e uccisioni di civili. Le FDLR sono oggetto di sanzioni imposte dal Comitato delle sanzioni (istituito a norma della risoluzione 1533) il 31 dicembre 2012.

35. Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Designazione: leader ribelle del Katanga

Data di nascita: 1974

Luogo di nascita: Territorio di Manono, provincia del Katanga (attualmente provincia di Tanganyika)

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Gédéon Kyungu appartiene al gruppo etnico dei Balubakat. Dopo aver completato l'istruzione primaria a Likasi e l'istruzione secondaria a Manono, ha ottenuto un diploma in pedagogia. Nel 1999 è entrato a far parte del movimento Maï Maï, esercitando dal 2003 in poi il comando di uno dei gruppi più attivi nella provincia del Katanga. Nel 2006 ha preso contatto con le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite per integrarsi nel processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Fuggito di prigione nel 2011, si è consegnato nell'ottobre 2016. Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).




Informazioni supplementari:

In quanto leader della milizia Bakata Katanga (alias Kata Katanga) nel periodo tra il 2011 e il 2014, Gédéon Kyungu Mutanga è stato implicato in gravi violazioni dei diritti umani, quali uccisioni e attacchi contro civili, in particolare nelle zone rurali della provincia del Katanga. Come comandante del gruppo armato Bakata Katanga, colpevole di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra, inclusi attacchi contro civili, nel sud-est della RDC, Gédéon Kyungu Mutanga rappresenta pertanto una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza nella RDC.»

ALLEGATO II

Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato I bis, parte A, del regolamento (CE) n. 1183/2005:

- «9. Gédéon Kyungu Mutanga;
- 13. Muhindo Akili Mundos».

18CE0742

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/198 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2018****che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 ⁽³⁾, la Commissione ha classificato due tipi di colostro in polvere in capsule nella voce 1901 della nomenclatura combinata come «preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove». La classificazione dei prodotti nella voce 2106 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché la Commissione riteneva che il testo della voce 1901 descrivesse i prodotti in questione più precisamente del testo della voce 2106.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 ⁽⁴⁾, la Commissione ha introdotto una nuova nota complementare 4 nel capitolo 19 della nomenclatura combinata al fine di garantire che la classificazione di talune preparazioni alimentari sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi della nuova nota complementare 4 del capitolo 19 della nomenclatura combinata, il colostro in polvere in capsule disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 va classificato nella voce 2106.
- (4) È quindi opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria del colostro in polvere in capsule e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 210 del 7.8.2012, pag. 6).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

18CE0743



REGOLAMENTO (UE) 2018/199 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 2018****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l'Autorità») per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata da Probi AB in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'Autorità è stato richiesto un parere in merito ad un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del *Lactobacillus plantarum* 299v (Lp299v) e a un migliore assorbimento del ferro non-eme (Domanda EFSA- Q-2015-00696 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il *Lactobacillus plantarum* 299v incrementa l'assorbimento del ferro non-eme».
- (6) Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ The EFSA Journal (2016); 14(7):4550.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicazione sulla salute rifiutata

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	<i>Lactobacillus plantarum</i> 299v (Lp299v)	Il <i>Lactobacillus plantarum</i> 299v (Lp299v) incrementa l'assorbimento del ferro non-eme.	Q-2015-00696

18CE0744



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/200 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2018

**che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 2 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato la voce dell'elenco relativa alla nave CAPRICORN soggetta a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (3) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

la voce:

«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: ignoto.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

è sostituita da quanto segue:


«1. **Nome:** NADINE

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava in prossimità della costa di Mascate, Oman, al di fuori delle sue acque territoriali.»

18CE0745



DECISIONE (UE) 2018/201 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan, riguardo all'adozione del proprio regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan ⁽²⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
- (2) L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la gestione dell'accordo («comitato misto»). Il comitato misto ha, tra l'altro, il compito di controllare l'applicazione dell'accordo.
- (3) L'accordo stabilisce che il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan riguardo all'adozione del proprio regolamento interno, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 128 del 30.4.2014, pag. 47.

⁽²⁾ GUL 128 del 30.4.2014, pag. 49.

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV



PROGETTO

**DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI
ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE
EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN**

del ...

riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO,

visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian («accordo»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti («comitato misto») è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Azerbaigian.

Articolo 2


Compiti del comitato misto

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) controlla l'applicazione dell'accordo;
 - b) suggerisce modifiche o aggiunte all'accordo;
 - c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
2. Il comitato misto può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o buone prassi che aiutino ad applicare l'accordo.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
2. Salvo diversamente concordato, le parti ospitano a turno le riunioni.
3. Le riunioni del comitato misto sono convocate dai copresidenti.
4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i documenti necessari con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, 30 giorni prima della riunione.
5. La parte che ospita la riunione prende i necessari accordi per quanto riguarda gli aspetti logistici.



*Articolo 4***Delegazioni**

Le parti si notificano la composizione prevista delle rispettive delegazioni, almeno sette giorni prima della riunione.

*Articolo 5***Ordine del giorno delle riunioni**


1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno provvisorio in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
3. All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può esservi iscritto con l'assenso delle parti ed è trattato nella misura del possibile.

*Articolo 6***Verbali della riunione**

1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione fornita al comitato misto,
 - b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale e
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto.
3. Il verbale riporta i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che ognuno di essi rappresenta.
4. Il verbale è approvato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

*Articolo 7***Decisioni e raccomandazioni del comitato misto**

1. Le decisioni del comitato misto sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
2. Ogni decisione del comitato reca il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna copia facente ugualmente fede.
3. Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato misto.



*Articolo 8***Spese**

1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali o di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita la riunione, salvo decisione contraria adottata dalle parti.

*Articolo 9***Procedure amministrative**

1. Salvo diversa decisione del comitato misto, le sue riunioni non sono aperte al pubblico.
2. I verbali e gli altri documenti del comitato misto sono riservati.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, che sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato misto.


*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per l'Unione europea


Per la Repubblica dell'Azerbaijan



DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN ALLEGATA AL
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI ISTITUITO
DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA
DELL'AZERBAIGIAN

Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, gli Stati membri dell'Unione, la Commissione europea e Repubblica dell'Azerbaijan prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di trattare le questioni urgenti. Su tali questioni e contatti informali si riferisce in occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.

18CE0777



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/202 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2018**

**che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 1° febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto quattro persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. È opportuno pertanto aggiungere tali persone all'allegato I della decisione 2010/788/PESC. Poiché due di tali persone sono già state designate nell'allegato II di detta decisione, è opportuno che esse siano rimosse dall'allegato II di detta decisione per essere ora designate nell'allegato I di detta decisione.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.



ALLEGATO I

Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I, parte a), della decisione 2010/788/PESC:

«32. Muhindo Akili Mundos (*alias*: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

Designazione: a) generale delle forze armate della RDC (FARDC), comandante della 31a brigata; b) brigadier generale delle FARDC

Data di nascita: 10 novembre 1972.

Luogo di nascita: Repubblica democratica del Congo.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Muhindo Akili Mundos è un generale delle FARDC, comandante della 31a brigata. Nel settembre 2014 è stato nominato comandante del settore operativo delle FARDC nelle zone di Beni e Lubero, inclusa l'operazione Sukola I contro le Forze Democratiche Alleate (ADF), carica che ha ricoperto fino al giugno 2015. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Muhindo Akili Mundos è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

Informazioni supplementari:

Muhindo Akili Mundos era comandante dell'esercito congolese responsabile delle operazioni militari condotte contro le ADF durante l'operazione "Sukola I", dall'agosto 2014 al giugno 2015. L'unità delle FARDC sotto il comando di Mundos non è intervenuta per impedire alle ADF di commettere violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili. Mundos ha reclutato ed equipaggiato ex combattenti di gruppi armati locali affinché partecipassero a esecuzioni extragiudiziali e massacri perpetrati dalle ADF.

Mentre era comandante dell'operazione Sukola I delle FARDC, Mundos ha anche comandato e fornito sostegno ad una fazione di un sottogruppo delle ADF nota sotto il nome di ADF-Mwalika. Sotto il comando di Mundos, la fazione ADF-Mwalika ha condotto attacchi contro civili. Combattenti delle FARDC comandate da Mundos hanno fornito ulteriore sostegno alla fazione ADF-Mwalika durante tali operazioni.

33. Guidon Shimiray Mwissa

Data di nascita: 13 marzo 1980.

Luogo di nascita: Kigoma, Walikalele, Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Ha ottenuto un diploma di studi secondari alla scuola di humanités sociales di Mpofi; all'età di 16 anni è entrato a far parte del gruppo armato comandato da She Kasikila; è entrato nelle FARDC con Kasikila, come membro del suo battaglione S3; ferito nel 2007, si è poi unito a Mai Mai Simba, agli ordini dell'allora comandante "Mando"; nel 2008 ha partecipato alla creazione del gruppo Nduma défense du Congo (NDC), diventando il vicecomandante incaricato della brigata Aigle Lemabé. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera g).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Guidon Shimiray Mwissa è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera g), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).



Informazioni supplementari:

Il “generale” Guidon Shimiray Mwissa ha lasciato il gruppo Nduma défense du Congo (NDC) e creato un proprio gruppo, l'NDC-R, nel 2014.

L'NDC-R, sotto la guida di Guidon Shimiray Mwissa, utilizza bambini soldato che manda a combattere nei conflitti armati. L'NDC-R è anche accusato di commettere violazioni dei diritti umani nelle province orientali, di prelevare illegalmente tasse nelle zone aurifere e di utilizzare i proventi per acquistare armi in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della RDC.

34. Lucien Nzambamwita (*alias*: André Kalume)

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Cellule Nyagitabire, settore di Ruvune, comune di Kinyami, prefettura di Byumba, Ruanda

Cittadinanza: Ruanda.

Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera j).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Lucien Nzambamwita è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera j), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).

Informazioni supplementari:

Lucien Nzambamwita (*alias* André Kalume) è un leader militare delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) che operano nella Repubblica democratica del Congo, pregiudicano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC e sono responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi attacchi e uccisioni di civili. Le FDLR sono oggetto di sanzioni imposte dal Comitato delle sanzioni (istituito a norma della risoluzione 1533) il 31 dicembre 2012.

35. Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Designazione: leader ribelle del Katanga

Data di nascita: 1974

Luogo di nascita: Territorio di Manono, provincia del Katanga (attualmente provincia di Tanganyika)


Data della designazione ONU: 1° febbraio 2018.

Altre informazioni: Gédéon Kyungu appartiene al gruppo etnico dei Balubakat. Dopo aver completato l'istruzione primaria a Likasi e l'istruzione secondaria a Manono, ha ottenuto un diploma in pedagogia. Nel 1999 è entrato a far parte del movimento Maï Maï, esercitando dal 2003 in poi il comando di uno dei gruppi più attivi nella provincia del Katanga. Nel 2006 ha preso contatto con le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite per integrarsi nel processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Fuggito di prigione nel 2011, si è consegnato nell'ottobre 2016. Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga è stato inserito nell'elenco il 1° febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).



Informazioni supplementari:

In quanto leader della milizia Bakata Katanga (alias Kata Katanga) nel periodo tra il 2011 e il 2014, Gédéon Kyungu Mutanga è stato implicato in gravi violazioni dei diritti umani, quali uccisioni e attacchi contro civili, in particolare nelle zone rurali della provincia del Katanga. Come comandante del gruppo armato Bakata Katanga, colpevole di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra, inclusi attacchi contro civili, nel sud-est della RDC, Gédéon Kyungu Mutanga rappresenta pertanto una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza nella RDC.»

ALLEGATO II

Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato II, parte A, della decisione 2010/788/PESC:

- «9. Gédéon Kyungu Mutanga;
- 13. Muhindo Akili Mundos.»

18CE0778

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/203 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2018**

**che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 2 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'inserimento in elenco di una nave soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

Nella nell'allegato V, sezione B (Entità), della decisione (PESC) 2015/1333 la voce 1 è sostituita dalla seguente:

«1. **Nome:** NADINE

Alias: n.d. **già:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data d'inserimento nell'elenco:** 21 luglio 2017 (modificata in data 20 ottobre, 27 novembre 2017, 18 gennaio 2018 e 2 febbraio 2018)

Informazioni supplementari

OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava vicino alla costa di MUSCAT, OMAN, al di fuori dalle acque internazionali.»

18CE0779



DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA**del 16 maggio 2017****recante adozione del suo regolamento interno [2018/204]**

IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2016.
- (2) L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») debba esaminare le questioni connesse all'attuazione del capo 4 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare le proprie procedure di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato SPS riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Kiev, il 16 maggio 2017

*Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina**Il presidente*

V. LAPA

I segretari

O. KURIATA

R. FREIGOFAS

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 59 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti, responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

La presidenza del sottocomitato SPS è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.


*Articolo 3***Riunioni**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato SPS sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato SPS di cui all'articolo 5, della composizione prevista delle rispettive delegazioni.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 5***Segretariato**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato del sottocomitato SPS a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Tale segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 67 dell'accordo.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.



4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative


1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato SPS;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato SPS; e
 - d) le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario da ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di *follow-up* convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato SPS. A tal fine, il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione, la raccomandazione o la relazione o adottato il parere pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato SPS può adottare decisioni, raccomandazioni, pareri o relazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi a entrambe le parti.
6. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato SPS.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive Gazzette ufficiali.



Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese


1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15


Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato SPS può istituire o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. Se richiesto, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono adottate per consenso e comunicate al presidente, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.



*Articolo 16***Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo.

18CE0780

**DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
UE-UCRAINA****del 18 maggio 2017****recante adozione del suo regolamento interno [2018/205]**

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compresa la sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del capo 9, sezione 2 (Proprietà intellettuale), del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 211 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve monitorare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
- (3) A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato IG riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Kiev, il 18 maggio 2017

*Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Ucraina**Il presidente*


B. PADUCHAK

I segretari

N. NIKOLAICHUK

C.F. RASMUSSEN

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG esercita le funzioni indicate all'articolo 211 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni relative alle indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare alcune o tutte le sue funzioni a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La presidenza del sottocomitato IG è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni


1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce a turno nell'Unione e in Ucraina su richiesta di una delle parti entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato IG sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato IG di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Ucraina sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».


*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.



4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato IG in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10


Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato IG;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato IG; e
 - d) se necessario, le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato IG può adottare decisioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano il titolo di «decisione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato IG sono autenticate dai due segretari.



6. Le decisioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato IG.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive Gazzette ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

1. Il sottocomitato IG riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione ordinaria di tale comitato.
2. Le relazioni sono adottate per consenso tra le parti e recano il titolo di «relazione». Le relazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
3. La procedura di adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, *mutatis mutandis*, alle relazioni.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.


Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo.

18CE0781



DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del 15 giugno 2017
recante adozione del suo regolamento interno [2018/206]

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 83 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale debba controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato doganale riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Kiev, il 15 giugno 2017

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina

Il presidente


M. PRODAN

I segretari

N. BILOUS

D. WENCEL

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito in detto articolo.
2. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.
3. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
4. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La presidenza del sottocomitato doganale è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di dodici mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
2. Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
4. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato doganale di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato doganale.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario dell'Ucraina invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».


*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato doganale in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.



*Articolo 10***Verbalì e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza.
2. Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è presentato al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**


1. Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 83 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato doganale può adottare decisioni, o raccomandazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato doganale recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato doganale.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive Gazzette ufficiali.

*Articolo 12***Relazioni**

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale ordinaria di tale comitato.

*Articolo 13***Lingue**

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.



*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

*Articolo 15***Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo.

18CE0782

RETTIFICHE

Rettilifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018)

Pagina 3, allegato, parte A, voce 75, terza colonna:

anziché: «Data di nascita: 20.8.1965

Passaporto n. 563233049 (scadenza 11.3.2019)»

leggasi: «Data di nascita: 21.8.1957

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 17 del 1º marzo 2018)

18CE0783

Rettilifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio dell'8 gennaio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018)

Pagina 18, allegato, parte A, voce 75, terza colonna:

anziché: «Data di nascita: 20.8.1965

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019)

...»

leggasi: «Data di nascita: 21.8.1957

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018)

...».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 17 del 1º marzo 2018)

18CE0784

Rettilifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 3 marzo 2017)

Pagina 122, allegato 1, tabella, quartultima riga, prima colonna:

anziché: «Era Solar Co. Ltd»

leggasi: «Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n.34 del 4 maggio 2017)

18CE0785



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017)

Pagina 37, allegato, tabella, dodicesima riga, prima colonna:

anziché: «Zhejiang Era Solar Co. Ltd»

leggasi: «Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 89 del 13 novembre 2017)

18CE0786

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-028) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 4 1 2 *

€ 8,00

